



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2009  
(OR. en)**

**5832/2/09  
REV 2**

**CRIMORG 19  
COPEN 18  
EJN 8  
EUROJUST 6**

**DECLASSIFICAZIONE**

---

del documento: ST 5832/1/09 REV 1 RESTREINT UE

in data: 23 febbraio 2009

nuova classificazione: nessuna

---

Oggetto: Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche  
"l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle  
corrispondenti procedure di consegna tra stati membri"  
Relazione sull'Italia

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

# RESTREINT UE



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 febbraio 2009 (02.03)  
(OR. en)

5832/1/09  
REV 1

RESTREINT UE

CRIMORG 19  
COPEN 18  
EJN 8  
EUROJUST 6

**RELAZIONE DI VALUTAZIONE SUL**  
**QUARTO CICLO DI VALUTAZIONI RECIPROCHE**  
**"L'APPLICAZIONE PRATICA DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E DELLE**  
**CORRISPONDENTI PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI"**

**RELAZIONE SULL'ITALIA**

# RESTREINT UE

## SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE .....	3
2.	AUTORITÀ E BASI GIURIDICHE .....	5
3.	ORGANIZZAZIONE E PRASSI - RUOLO DELLO STATO MEMBRO DI EMISSIONE ...	9
4.	ORGANIZZAZIONE E PRASSI - RUOLO DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE.....	22
5.	FORMAZIONE .....	50
6.	PROSPETTIVE DELLA DIFESA .....	52
7.	CONCLUSIONI .....	53
8.	RACCOMANDAZIONI .....	75

## ALLEGATI

ALLEGATO A: Programma delle visite .....	80
ALLEGATO B: Elenco delle persone incontrate.....	81
ALLEGATO C: Elenco dei motivi di rifiuto .....	83
ALLEGATO D: Statistiche .....	87
Allegato dell'ALLEGATO D: Motivi di rifiuto .....	90
ALLEGATO E: Elenco delle abbreviazioni.....	92

# RESTREINT UE

## 1. INTRODUZIONE

- 1.1. A seguito dell'adozione dell'azione comune del 5 dicembre 1997 è stato creato un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata.
- 1.2. In seguito alla discussione di una proposta presentata dalla presidenza lussemburghese riguardo al tema del quarto ciclo di valutazioni reciproche<sup>1</sup>, nella riunione dell'11 luglio 2005 il Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) ha adottato il tema proposto, ossia "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri". È stato altresì deciso nella riunione del GPD dell'11 luglio che la presidenza del Regno Unito avrebbe stilato il questionario di valutazione.
- 1.3. Gli Stati membri hanno designato esperti con una conoscenza pratica approfondita del mandato d'arresto europeo in seguito a una richiesta scritta in tal senso rivolta dal presidente del GPD alle delegazioni il 9 settembre 2005.<sup>2</sup>
- 1.4. Nella riunione del 28 ottobre 2005 il GPD ha approvato il questionario di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche. Gli obiettivi della valutazione e il questionario stesso figurano nel doc. 14272/05 CRIMORG 131 COPEN 175 EJM 57 EUROJUST 77.
- 1.5. Nella riunione del 28 ottobre 2005 il GPD ha inoltre esaminato e approvato il doc. 13824/05, recante l'ordine modificato delle visite di valutazione reciproca. L'Italia è il ventitreesimo Stato membro ad essere valutato nel corso del quarto ciclo di valutazioni.

---

<sup>1</sup> Doc. 9602/05 - Dibattito orientativo su un ciclo proposto di valutazione reciproca.

<sup>2</sup> Doc. 6206/1/06 REV 1 - Calendario per il 2006 e designazione degli esperti.

## RESTREINT UE

- 1.6. Gli esperti incaricati di compiere la valutazione erano: Irini PANTAZI-MELISTA (pubblico ministero, corte d'appello, Atene, Grecia), Philippe FAISANDIER (pubblico ministero, corte d'appello, Pau, Francia) e Peter Paul ZAMMIT (responsabile della polizia, Unità Azione penale, Direzione generale di polizia, Floriana, Malta). Erano presenti inoltre due osservatori: Katerina LOIZOU (Eurojust) e Peter KORTENHORST (Commissione europea), insieme al Segretariato generale del Consiglio.
- 1.7. La presente relazione è stata stilata dal gruppo di esperti, coadiuvato dal Segretariato del Consiglio, sulla scorta delle risultanze emerse in seguito alla visita di valutazione in Italia e delle risposte utili e particolareggiate fornite dall'Italia al questionario di valutazione e ad alcune richieste di informazioni supplementari.
- 1.8. La relazione distingue le procedure relative a casi di azione penale o di condanna soltanto nella misura in cui esistono fra le due procedure prassi divergenti.
- 1.9. L'obiettivo essenziale del gruppo di esperti era quello di valutare le diverse procedure pratiche che l'Italia ha attuato e riscontrato in veste sia di Stato membro di emissione che di Stato membro di esecuzione, per valutare le opportune misure di formazione e il punto di vista della difesa, prima di procedere alla conclusione e alla formulazione delle raccomandazioni ritenute appropriate per potenziare i mezzi che consentono di snellire e migliorare ulteriormente il mandato di arresto europeo (MAE) e le corrispondenti disposizioni in materia di consegna.

# RESTREINT UE

## 2. AUTORITÀ E BASI GIURIDICHE

### 2.1. AUTORITÀ

**Organi giurisdizionali.** Nell'ordinamento giudiziario italiano, l'amministrazione della giustizia ordinaria per il settore penale compete a vari organi giurisdizionali/giudici.<sup>1</sup>

I 165 Tribunali ordinari (tribunali di primo grado), chiamati anche Tribunali, e le 26 Corti di Appello sono in pratica le autorità giudiziarie competenti a emettere il MAE nei casi di azione penale attinenti a materie di competenza territoriale.<sup>2</sup>

Le corti di appello sono inoltre responsabili dell'esecuzione del MAE. La competenza a dare esecuzione a un mandato di arresto europeo appartiene alla corte di appello nel cui distretto l'interessato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.<sup>3</sup> Se la competenza non può essere determinata in tal modo, è competente la corte di appello di Roma.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia ordinaria penale (e civile) sono:

- Giudice di pace;
- Tribunale ordinario;
- Tribunale di sorveglianza;
- Tribunale per i minorenni;
- Corte di appello;
- Corte di Cassazione.

Vi sono poi alcune figure particolari: la Corte di Assise, composta da 2 giudici togati e 6 giudici popolari, competente per i reati di maggiore gravità; il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, competenti per le controversie in materia di demanio idrico.

La composizione delle sezioni penali dei tribunali italiani può variare da 60 giudici per i tribunali di maggiori dimensioni a 1 giudice per i tribunali più piccoli.

<sup>2</sup> Anche il Tribunale per i minorenni potrebbe emettere un mandato di arresto europeo, per quanto improbabile all'atto pratico poiché questo tribunale raramente emette ordini di arresto interni sui quali poter fondare un mandato di arresto europeo.

<sup>3</sup> Articolo 5, comma 2 della legge n. 69/2005.

<sup>4</sup> Articolo 5, comma 3 della legge n. 69/2005.

# RESTREINT UE

Nel caso frequente in cui la persona sia arrestata dalla polizia giudiziaria in seguito a segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS), la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.<sup>1</sup>

V'è la possibilità di presentare un ricorso unico e definitivo avverso le decisioni di consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo dinanzi alla Corte suprema di Cassazione, la quale ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica italiana.<sup>2</sup>

**Procure della Repubblica.** Il Pubblico Ministero è un organo dello Stato appartenente all'ordine della magistratura. È autonomo e indipendente.<sup>3</sup>

Le procure della Repubblica si suddividono in:

- Procure della Repubblica presso i Tribunali<sup>4</sup>;
- Procure generali della Repubblica presso le corti di appello;
- Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione.

Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero nei capoluoghi di regione in cui hanno sede le corti di appello è stata istituita una Direzione Distrettuale Antimafia, composta di magistrati specializzati nelle indagini sulla criminalità organizzata. Presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione ha sede la Direzione Nazionale Antimafia, che coordina le indagini delle direzioni distrettuali.

---

<sup>1</sup> Combinato disposto dell'articolo 5, comma 5 e dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 69/2005.

<sup>2</sup> La Corte di Cassazione si compone di 6 sezioni. La sesta sezione è competente in particolare per le questioni relative al mandato di arresto europeo e si compone di un presidente, di un vice presidente e di 17 magistrati (consiglieri). I casi sono giudicati e decisi da 4 consiglieri e dal presidente o vice presidente. Ove opportuno, il caso può essere rinviato alle Sezioni Unite al fine di prevenire o risolvere divergenze d'interpretazione.

<sup>3</sup> Secondo l'articolo 104, comma 1 della Costituzione italiana la magistratura (giudicante e requirente) costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

<sup>4</sup> Le procure della Repubblica sono anche presso i Tribunali per i minorenni.

# RESTREINT UE

Gli uffici del Pubblico Ministero sono ricoperti da magistrati di carriera incaricati di curare l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuovere la repressione dei reati (sono titolari dell'esercizio dell'azione penale) e l'applicazione delle misure di sicurezza.

Il MAE è emesso dal Pubblico Ministero nei casi riguardanti una condanna.

**Ministero della giustizia** - L'Italia ha designato il Ministro della giustizia come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti in materia di mandato di arresto europeo.<sup>1</sup> Il Ministro ha delegato tale compito al Direttore generale della giustizia penale e al Direttore dell'Ufficio II (ufficio cooperazione internazionale) presso il Ministero della giustizia.<sup>2</sup>

Il Ministero della giustizia trasmette e riceve i mandati d'arresto europei e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa.<sup>3</sup> Tiene inoltre un archivio dei MAE ricevuti e di quelli trasmessi.

Il Ministero della giustizia provvede alla traduzione dei MAE. Per l'assolvimento di tale compito il Ministero della giustizia dispone di molti traduttori interni per le lingue straniere più frequenti (inglese, francese, tedesco, spagnolo), mentre si avvale per le altre lingue della collaborazione di traduttori esterni.<sup>4</sup>

Il Ministero della giustizia offre altresì assistenza alle autorità giudiziarie, che possono contattarlo (telefonicamente o via e-mail) nell'esercizio delle loro funzioni relative al MAE.

Il Ministero della giustizia fa anche da tramite nella definizione delle modalità tra le autorità italiane e le autorità degli altri Stati membri ai fini della consegna (fra l'altro, stabilirne i modi e i tempi).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo 4, comma 1 della legge n. 69/2005.

<sup>2</sup> L'Ufficio II impiega 60 persone, fra cui 4 magistrati; presso l'Ufficio sono distaccati inoltre due funzionari di Interpol. L'Ufficio II è attivo in 4 settori: "mandato d'arresto europeo", "rogatorie", "estradizioni e trasferimento di detenuti" e "attività negoziali".

<sup>3</sup> Articolo 4, comma 2 della legge n. 69/2005.

<sup>4</sup> Otto traduttori lavorano presso l'Ufficio II e 35 in tutto il ministero.

<sup>5</sup> Articolo 23, comma 1 della legge n. 69/2005.

# RESTREINT UE

Infine, il Ministero della giustizia è responsabile della trasmissione al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione europea delle informazioni, anche statistiche, relative al funzionamento della procedura di consegna con gli altri Stati membri.<sup>1</sup>

INTERPOL/SIRENE. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno è responsabile della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. Le divisioni SIRENE e INTERPOL svolgono compiti specifici nell'ambito della procedura del MAE: effettuano ricerche a carico di una determinata persona (nelle banche dati nazionali e attraverso i canali SIS e INTERPOL) e informano il Ministero della giustizia una volta localizzato e arrestato il ricercato. La divisione INTERPOL è inoltre responsabile dell'effettiva consegna di una persona secondo la procedura del MAE.

## 2.2. BASI GIURIDICHE

- La Costituzione dispone, fra l'altro, che la magistratura (giudicante e requirente) costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere<sup>2</sup>, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge<sup>3</sup> e che spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, organo autonomo e indipendente, decidere in merito alla carriera dei magistrati.<sup>4</sup>
- La legge 22 aprile 2005, n. 69 prevede disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Tale "legge n. 69/2005" o "legge italiana di attuazione" è stata approvata il 22 aprile 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005. È entrata in vigore il 14 maggio 2005.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. anche il doc. 8687/05 COPEN 84 EJM 28 EUROJUST 28 + ADD1.

<sup>2</sup> Articolo 104, comma 1 della Costituzione italiana.

<sup>3</sup> Articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana.

<sup>4</sup> Articolo 105 della Costituzione italiana.

<sup>5</sup> Cfr. anche le informazioni fornite dalle autorità italiane al Segretariato generale del Consiglio in conformità della decisione quadro (doc. 8687/05 + ADD 1).

# RESTREINT UE

- Il codice di procedura penale, recante norme che disciplinano lo svolgersi dei procedimenti penali da parte delle autorità giudiziarie italiane o dinanzi alle stesse. Numerose disposizioni sono rilevanti per le procedure di consegna nell'ambito del MAE. La legge n. 69/2005 reca una serie di riferimenti al Codice di procedura penale.<sup>1</sup>

## 3. ORGANIZZAZIONE E PRASSI - RUOLO DELLO STATO MEMBRO DI EMISSIONE

Nel 2006 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso 33 MAE, 25 dei quali hanno portato all'effettiva consegna della persona ricercata. Nel 2007 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso 349 MAE, 100 dei quali hanno portato all'effettiva consegna della persona ricercata. Nel primo semestre del 2008 (1° gennaio - 30 giugno 2008), le autorità giudiziarie italiane hanno emesso 347 MAE, 64 dei quali hanno portato all'effettiva consegna della persona ricercata.

### 3.1. DECISIONE DI EMISSIONE

**Autorità competenti.** Nei casi di azione penale, l'autorità competente a emettere un MAE è il giudice (incaricato delle indagini) presso il tribunale o la corte d'appello che ha emesso il mandato d'arresto nazionale (misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari<sup>2</sup>) nei confronti dell'interessato<sup>3</sup>.

È stato spiegato al gruppo di esperti che in pratica è spesso il pubblico ministero presso il tribunale o la corte d'appello a proporre l'emissione di un MAE e ed è spesso lo stesso pubblico ministero a presentare al giudice una bozza di MAE per esame, firma ed emissione.

Nei casi riguardanti una condanna, l'autorità competente per l'emissione di un MAE è il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso l'ordine di esecuzione della condanna a pena detentiva contenuta nella sentenza.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nella legge n. 69/2005 è fatto riferimento al Codice di procedura penale, ad es. negli articoli 9, 10, 12, 15, 22, 25, 28, 33 e 35.

<sup>2</sup> Non riguarda la versione italiana.

<sup>3</sup> Articolo 28, comma 1, lettera a) della legge 69/2005.

<sup>4</sup> Articolo 28, comma 1, lettere b) e c) della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

**Criteri per l'emissione di un MAE.** I criteri per decidere se è opportuno emettere un MAE possono essere così riassunti:

- a) nei casi di azione penale l'emissione di un MAE presuppone l'esistenza di un mandato d'arresto nazionale<sup>1</sup> e di gravi indizi di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni al massimo;
- b) nei casi di condanna, perché possa essere emesso un MAE è necessario, generalmente, che sia da eseguire una condanna ad almeno un anno effettivo di reclusione.

Inoltre, sia nei casi di azione penale che in quelli di condanna, dovrebbe essere provato che la persona ricercata è residente, domiciliata o dimorante all'estero nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Quando tale luogo non è conosciuto dovrebbe comunque risultare possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.<sup>2</sup> In pratica, è stato spiegato al gruppo di esperti che dovrebbero esservi "indicazioni consistenti" che la persona si trova in tale territorio.

Riguardo ai "quattro anni" succitati in relazione ai casi di azione penale, questo periodo è previsto dall'articolo 280 del codice di procedura penale che riguarda le condizioni di applicabilità delle misure coercitive. Il comma 2 di tale articolo prevede che un mandato d'arresto nazionale possa essere disposto solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Poiché l'esistenza di un mandato d'arresto nazionale è un presupposto per l'emissione di un MAE, il requisito dei quattro anni si applica anche alla possibilità di emettere un MAE.

---

<sup>1</sup> Articolo 28, comma 1, lettera a) della legge 69/2005.

<sup>2</sup> Articolo 29, commi 1 e 2 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

Per quanto riguarda i casi di condanna, l'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge italiana di attuazione stabilisce che un MAE possa essere emesso per l'esecuzione di una pena detentiva di durata non inferiore a un anno e "sempre che l'esecuzione non sia sospesa". Viene fatto riferimento al riguardo all'articolo 656 del codice di procedura penale, che al comma 5 prevede la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive della durata di tre (e a volte quattro) anni o meno a talune condizioni, ad esempio per i delinquenti primari. Ne consegue che in determinati casi di condanna, ad es. nel caso di delinquenti primari, un MAE può essere emesso soltanto in caso di sentenza di condanna a oltre tre (o talvolta quattro) anni.

**Solo casi molto gravi.** Il vademecum sul modo in cui emettere un MAE (v. infra) invita le autorità giudiziarie ad effettuare un test sulla proporzionalità al momento di decidere se emettere o meno un MAE.<sup>1</sup> I presupposti per l'emissione di un MAE sono comunque valutati in modo autonomo dalle competenti autorità giudiziarie, nell'ambito dei loro poteri discrezionali.

---

<sup>1</sup> Qualche estratto del vademecum su questa tematica :

"3.5 ...l'emissione del M.a.e. è soggetta a limiti di ragionevolezza e proporzionalità sui quali si fonda l'azione comune dell'Unione europea, nel settore della cooperazione giudiziaria (Trattato sull'Unione europea, art. 5).

3.6. Ciò porta a ritenere che il giudice e il pubblico ministero, quando agiscono come autorità "di emissione" del M.a.e., devono operare una duplice valutazione.

*Sul piano interno, essi dovranno tener conto della gravità del reato, della personalità dell'autore, dell'entità della pena e della durata della misura cautelare, anche in considerazione della scadenza dei termini di fase.*

*Sul piano internazionale, si dovrà tener conto che dall'emissione del M.a.e. scaturisce una complessa attività di cooperazione internazionale tra organi di polizia e autorità giudiziarie e che l'esecuzione del mandato d'arresto comporta l'arresto e la detenzione, in un altro Stato, per un lungo periodo di tempo (...)*

3.7. Nella prassi applicativa, la valutazione (...) può essere molto diversa da Stato membro a Stato membro e a seconda dell'autorità che procede.

*Ad esempio, si sono verificati casi in cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso sulla base di provvedimenti restrittivi adottati per la detenzione di 0,45 grammi di cannabis; di 0,15 grammi di eroina; di tre pasticche di ecstasy; per il furto di due autovetture; per la guida di veicoli in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso alcoolemico accertato (0,81 mg/l) di poco superiore ai limiti minimi; per il furto di maialini.*

*Queste fattispecie, pur rientrando nel campo di applicazione del mandato d'arresto europeo in quanto rispettano i limiti minimi di pena fissati dalla decisione quadro (art. 2) e dalla legge dello Stato di emissione, hanno fatto dubitare della necessità dell'uso del M.a.e. anche in considerazione del fatto che la mancata emissione del mandato d'arresto non vanifica l'esercizio dell'azione penale, né si traduce in impunità del condannato, posto che il provvedimento detentivo è valido ed eseguibile sul territorio nazionale."*

# RESTREINT UE

I giudici e i procuratori interpellati hanno dichiarato al gruppo di esperti che emettono MAE solo in casi molto gravi (criminalità organizzata, tratta di esseri umani, terrorismo, omicidio). I procuratori italiani hanno dichiarato al gruppo di esperti di non essere a conoscenza di casi di mancata disponibilità a emettere un MAE.

Va rilevato che un MAE può essere emesso per vari reati contemporaneamente, purché siano coperti dallo stesso mandato d'arresto o condanna nazionale.

## 3.2. VERIFICA DEL POSSIBILE CONCORSO DI RICHIESTE

Le autorità giudiziarie stesse non hanno la possibilità di verificare il possibile concorso di richieste di MAE. Il gruppo di esperti è stato informato che non esiste un registro nazionale o base dati in cui le autorità giudiziarie possano verificare, a livello nazionale, l'esistenza di mandati d'arresto in sospenso.

Tuttavia, nel contesto del suo compito di provvedere all'invio ( e al ricevimento) di MAE, il Ministero della Giustizia si assume anche l'incarico di verificare l'eventuale esistenza di MAE multipli. Se riscontra una situazione di questo tipo, ne informa le autorità giudiziarie interessate.

## 3.3. COMPILAZIONE DEI FORMULARI/DOCUMENTI DELLE AUTORITA' GIURISDIZIONALI

**Compilazione dei formulari.** Quando un'autorità emittente (giudice o pubblico ministero) ha deciso di emettere un MAE, compila un mandato d'arresto completando l'apposito formulario. L'articolo 30 della legge italiana di attuazione descrive le informazioni che il MAE dovrebbe contenere. Questo articolo ricalca ampiamente l'articolo 8 della decisione quadro.

L'autorità compila anche i formulari A+M . L'autorità spedisce il MAE e i formulari A+M sia al Ministero della giustizia sia a INTERPOL/SIRENE. Questi ultimi provvedono affinché le ricerche siano effettuate tramite i canali appropriati, tramite INTERPOL (mediante diffusioni o segnalazioni rosse) e/o tramite SIRENE per mezzo di segnalazioni ai sensi dell'articolo 95.

# RESTREINT UE

Il Ministero controlla il MAE e, se ritiene che il formulario non sia stato compilato correttamente, contatta l'autorità giudiziaria interessata per proporre correzioni. INTERPOL/SIRENE possono procedere nella stessa maniera se ritengono che i formulari A+M non siano stati compilati correttamente (agli esperti è stato comunicato che talvolta si consiglia alle autorità di rendere più concisa una descrizione assai lunga dei reati commessi). Sia il Ministero della giustizia che INTERPOL/SIRENE hanno riferito al gruppo di esperti che, mentre all'inizio proponevano spesso correzioni, tali interventi sono diventati più rari col passar del tempo, probabilmente per il fatto che le autorità emittenti italiane hanno acquisito maggior esperienza nel compilare i formulari.

Se le autorità italiane hanno emesso più di un MAE riguardo alla stessa persona, INTERPOL/SIRENE introducono una segnalazione solo in relazione al MAE più importante. Una volta fermato l'interessato, l'autorità di esecuzione è informata dei MAE in sospeso. L'esistenza di altri MAE non è menzionata nel formulario M.

**Guida scritta.** Il Ministero della giustizia ha diramato varie circolari al fine di assistere le autorità competenti nel compilare il formulario MAE.<sup>1</sup>

Recentemente il Ministero della giustizia ha anche predisposto un *vademecum* con orientamenti sul modo di emettere un MAE e di compilare il formulario. Questo *vademecum* è stato distribuito a tutte le autorità giurisdizionali e procure. E' disponibile anche tramite l'intranet del Ministero della giustizia (al quale non sono tuttavia collegate tutte le autorità giurisdizionali). Agli esperti è stata data una versione inglese di tale *vademecum*.

Le circolari e il *vademecum* sono le più importanti fonti di interpretazione per quanto riguarda gli elementi prestabiliti del formulario MAE. Tuttavia nell'ordinamento giuridico italiano un'autorità giudiziaria è soggetta solo alla legge. Pertanto dette interpretazioni, benché ampiamente condivise, non sono giuridicamente vincolanti.

---

<sup>1</sup> Le circolari e altre informazioni utili su questioni riguardanti i MAE (compresi i formulari MAE A+M, le traduzioni italiane delle leggi di attuazione di quasi tutti gli Stati membri) si trovano sul sito web del distretto della corte di appello di Roma (distretto del Lazio).

# RESTREINT UE

## 3.4. TRADUZIONE DEL MAE

La traduzione del MAE incombe al Ministero della giustizia.

L'articolo 28, comma 2 della legge italiana di attuazione prevede infatti che il " *Ministro della giustizia ... provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione*". Di consueto il Ministero della giustizia effettua la traduzione dopo che la persona ricercata è stata localizzata e arrestata.

Per effettuare le traduzioni, il Ministero della giustizia dispone di traduttori interni per le lingue straniere più spesso usate (inglese, francese, tedesco, spagnolo), mentre per altre lingue ricorre ai servizi di traduttori esterni. Al gruppo di esperti è stato riferito che il numero crescente di MAE ha causato qualche difficoltà per quanto riguarda le traduzioni, ma che tali difficoltà sono state risolte mediante l'impiego di un maggior numero di traduttori. Presso l'Ufficio II del Ministero della giustizia vi sono ora 8 traduttori interni, per un totale di 35 in tutto il ministero.

## 3.5. TRASMISSIONE DEL MAE

Non appena localizzata o arrestata la persona ricercata, INTERPOL/SIRENE informano il Ministero della giustizia che trasmette quindi il MAE all'autorità di esecuzione, se necessario, previa traduzione.

È anche possibile la trasmissione diretta, tramite la posta SISNET, da parte dell'autorità emittente italiana all'autorità competente dello Stato di esecuzione.<sup>1</sup> Il Ministero della giustizia scoraggia tuttavia questa prassi e consiglia alle autorità giudiziarie italiane di affidare il compito di trasmettere il MAE a detto Ministero, in quanto è in ultima analisi responsabile del processo di trasmissione e desidera mantenere il controllo su tutte le procedure MAE.<sup>2</sup>

Raramente l'Italia ricorre a Europol o a Eurojust per la trasmissione dei MAE.

---

<sup>1</sup> Si veda anche l'articolo 4, comma 4 della legge 69/2005 che recita: "*... può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza [trasmissione di MAE] diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia...*"

<sup>2</sup> Questa impostazione del Ministero della giustizia ha dato risultati tangibili: mentre nel 2007 i MAE trasmessi attraverso il SIS erano ancora 35, nel primo semestre del 2008 ce n'è stato uno solo.

## RESTREINT UE

### 3.6. QUESTIONI SOLLEVATE DAGLI STATI MEMBRI DI ESECUZIONE E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Il gruppo di esperti è stato informato dei problemi talvolta incontrati nell'esecuzione di un MAE emesso da un'autorità giudiziaria italiana perché non correttamente formulato. È stato normalmente possibile addivenire alla risoluzione del problema o riformulando il mandato di arresto, o con le informazioni complementari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della decisione quadro.

È stato inoltre osservato che i ritardi nella traduzione di un MAE nella lingua indicata dallo Stato di esecuzione hanno talvolta causato difficoltà. Le autorità italiane hanno osservato che alcuni Stati membri applicano termini molto rigidi per l'ottenimento di un MAE tradotto. Si potrebbe però in genere evitare il rilascio del ricercato trasmettendo tempestivamente il MAE in italiano e segnalando che la traduzione seguirà non appena possibile.

La comunicazione passa normalmente attraverso i servizi del Ministero della giustizia. Non ci sono molti contatti diretti tra le autorità emittenti italiane e le autorità di esecuzione di altri Stati membri.

I magistrati di collegamento distaccati da altri Stati membri svolgono un ruolo importante anche nel processo di comunicazione e forniscono utile assistenza per la soluzione di problemi pratici. Sono attualmente presenti a Roma magistrati di collegamento francesi, rumeni, spagnoli e del Regno Unito. I rappresentanti della magistratura di Napoli si sono espressi in termini molto positivi anche sulla cooperazione con ufficiali di collegamento della polizia di altri Stati membri.

### 3.7. RICHIESTE DI ULTERIORI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DI ESECUZIONE

Il gruppo di esperti è stato informato del fatto che, a seguito dell'emissione di un MAE in Italia, l'autorità giudiziaria di esecuzione richiede talvolta informazioni/documenti supplementari o tramite l'autorità centrale o tramite INTERPOL/SIRENE. Dette richieste riguardano spesso le generalità della persona ricercata, informazioni sui fatti (ad es. maggiori dettagli sulla condotta criminale del ricercato), le disposizioni di legge italiane o i provvedimenti giudiziari di cui è oggetto il ricercato.

## RESTREINT UE

Se indirizzata al Ministero della giustizia, la richiesta viene di solito trasmessa da questo all'autorità giudiziaria che ha emesso il MAE, allo scopo di fornire le pertinenti informazioni supplementari. Se necessario, il Ministero assiste l'autorità giudiziaria provvedendo alla traduzione di eventuali documenti.

Le autorità emittenti italiane hanno fatto presente che può essere problematico rispettare i rigidi termini imposti dalle autorità di esecuzione per la comunicazione delle informazioni richieste nella lingua da esse indicata. Per risolvere il problema, si è sviluppata la consuetudine di inviare dapprima la documentazione in italiano, e successivamente, non appena possibile, le traduzioni nella lingua indicata dall'autorità di esecuzione.

### 3.8. REGIME GIURIDICO CHE DISCIPLINA IL RITORNO DEI PROPRI CITTADINI AI FINI DELL'ESECUZIONE DI UNA SENTENZA

Non sussiste un regime giuridico particolare per il ritorno dei propri cittadini.

Il gruppo di esperti è stato informato che le uniche difficoltà incontrate riguardano le spese di trasporto, generalmente sostenute dall'Italia, quale Stato di emissione, a norma dell'articolo 30 della decisione quadro.

### 3.9. CONSEGNE DI MINORENNI E RELATIVE GARANZIE

Il gruppo di esperti è stato informato che non risultano emessi mandati di arresto dalle autorità italiane per persone minorenni. Dette autorità hanno tuttavia osservato che in ogni caso non dovrebbero esserci difficoltà. Esse fanno riferimento al riguardo agli articoli 97 e 98 del codice penale che limitano la responsabilità penale (la cosiddetta "imputabilità") a una persona che abbia compiuto almeno 14 anni al momento della commissione del fatto. A norma delle stesse disposizioni è prevista una diminuzione di pena per la persona che, al momento della commissione del fatto, abbia un'età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Pertanto, la responsabilità penale piena si ha solo con il compimento dei 18 anni di età.

# RESTREINT UE

## 3.10. COMUNICAZIONI DI ORDINE GENERALE CON LO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

Il gruppo di esperti è stato informato che, dopo la comunicazione dell'avvenuta localizzazione o dell'avvenuto arresto del ricercato, le informazioni fornite dalle autorità di esecuzione all'autorità emittente italiana e al Ministero della giustizia non erano particolarmente dettagliate. Le autorità italiane ritengono che siano possibili miglioramenti a tale riguardo.

## 3.11. MODALITÀ DI CONSEGNA (INCLUSA LA CONSEGNA TEMPORANEA) DEI RICERCATI/TERMINI/GARANZIE

Il processo di consegna fisica è un compito affidato all'ufficio italiano d'INTERPOL.

Al fine di organizzare la consegna fisica, INTERPOL (Italia) prende contatti con il collaterale servizio dello Stato di esecuzione al fine di ottenere la precisa indicazione di data e luogo di consegna. Una volta ottenuti questi dati, se la riconsegna non avviene alla frontiera italiana, INTERPOL nazionale chiede al Ministero della giustizia l'autorizzazione all'acquisto di un biglietto aereo a favore della persona da riportare in Italia. Il Ministero della giustizia determina l'istituto penitenziario ove tradurre la persona consegnata, mettendola a disposizione della competente autorità emittente. Secondo le autorità italiane questa procedura, seguita sistematicamente, consente di evitare particolari problemi e non si differenzia nelle ipotesi di consegna condizionale o temporanea.

Le autorità italiane non sono al corrente di casi in cui non sia stato possibile per l'autorità di esecuzione straniera concordare la consegna nel termine di 10 giorni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 della decisione quadro o almeno in quello prorogato di cui ai paragrafi 3 e 4.

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti è stato informato che, nell'esecuzione di quattro mandati di arresto emessi dalle autorità giudiziarie italiane a carico di quattro cittadini tunisini, le autorità del Regno Unito, prima della decisione sulla consegna, hanno chiesto ed ottenuto informazioni sulle estradizioni concesse dall'Italia alla Tunisia. In particolare hanno chiesto l'assicurazione formale sul pieno rispetto, da parte italiana, del paragrafo 4 dell'articolo 28 della decisione quadro, ai sensi del quale la persona che è stata consegnata a seguito di un MAE non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. Al gruppo di esperti è stato riferito che l'autorità giudiziaria italiana e il Ministero della giustizia non hanno avuto difficoltà a fornire le informazioni e le garanzie richieste ma, ciò nonostante, la procedura è durata quasi un anno.

Le autorità italiane hanno informato il gruppo di esperti del fatto che, di norma, l'Italia non informa Eurojust del superamento, da parte dello Stato di esecuzione, dei termini e delle condizioni della consegna indicati nella decisione quadro.

## 3.12. MODALITÀ DI CONSEGNA CON RIGUARDO A BENI RICHIESTI, TERMINI, GARANZIE

A norma dell'articolo 34 della legge 69/2005 con il mandato d'arresto europeo il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Il gruppo di esperti è stato informato che tale disposizione è stata applicata più volte dalle autorità giudiziarie italiane senza alcun problema. Non sarebbero inoltre sorte difficoltà circa il successivo utilizzo di tale materiale in un procedimento penale in corso.

## 3.13. CONFLITTO TRA MAE/RICHIESTE DI ESTRADIZIONE/SUCCESSIVA CONSEGNA

Il conflitto tra una richiesta di esecuzione di un MAE e una relativa a una domanda di estradizione è disciplinato dall'articolo 20, comma 3 della legge 69/2005, sostanzialmente conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della decisione quadro.

## RESTREINT UE

A questo proposito le autorità italiane hanno dichiarato che la natura dei rapporti con il Regno Unito è molto particolare. Qualora una persona sia stata estradata dal Regno Unito in Italia in forza di una richiesta di estradizione prima dell'entrata in vigore della legge italiana di attuazione del MAE, la successiva estensione dell'extradizione deve avvenire sempre con la procedura estradizionale e non mediante l'invio nel Regno Unito di un MAE benché la suddetta legge sia già entrata in vigore.

La questione della consegna o dell'extradizione successiva di un ricercato verso un terzo Stato membro non ha sollevato problemi particolari.

### 3.14. SPESE

L'articolo 37, comma 1 della legge italiana di attuazione relativo alle "spese" è la trasposizione letterale dell'articolo 30 della decisione quadro.

Tuttavia il comma 2 recita: "*Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*". Non sono però forniti dettagli sulle conseguenze in caso di mancato adempimento.

### 3.15. OSSERVAZIONI VARIE

**Sostituzione di vecchie segnalazioni** - Il gruppo è stato informato del fatto che soltanto alcune autorità giudiziarie emittenti italiane hanno sostituito le segnalazioni esistenti prima dell'entrata in vigore della legge italiana di attuazione con nuove segnalazioni SIS. Nei casi in cui le vecchie segnalazioni sono state aggiornate, il formulario A è stato sostituito con i formulari A+M, lasciando invariata la segnalazione Interpol. Nei casi in cui non sono state aggiornate, l'autorità italiana competente emetterà il MAE e i formulari A+M una volta localizzato il ricercato.

# RESTREINT UE

**Uso delle segnalazioni SIS.** Il gruppo di esperti ha appreso dagli operatori che in Italia si fa scarso uso delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 95. Infatti, in mancanza di "indicazioni consistenti" che l'accusato o la persona condannata sia presente in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup>, non si procede all'emissione di un MAE. In tali circostanze vengono spesso inseriti nel SIS altri tipi di segnalazioni, ad esempio quelle ai sensi dell'articolo 98 o 99, allo scopo di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di comunicare alle autorità italiane l'esistenza di una risposta positiva riguardo a una determinata persona. In tal caso, tuttavia, dette autorità non hanno, in mancanza di un MAE o di una segnalazione ai sensi dell'articolo 95 - equivalente ad un MAE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della decisione quadro - alcuna base giuridica per arrestare la persona in questione. Le conseguenze possono essere procedure inefficaci.

**Mancanza di riscontro** - Il gruppo di esperti è stato informato presso gli uffici SIRENE che talvolta il loro lavoro si complica per la mancanza di riscontro da parte delle autorità italiane competenti. Capita che i MAE emessi dalle autorità italiane siano riesaminati o ritirati da queste ultime senza informarne adeguatamente SIRENE. La notifica originariamente inserita nel SIS sembra quindi ancora in vigore, il che può far nascere consistenti difficoltà pratiche. Ad esempio, può accadere che una persona fermata in Italia e successivamente processata senza che ciò venga comunicato al SIRENE, possa nuovamente, una volta rilasciata, essere ristretta in località diversa o in uno Stato membro diverso, con conseguente spreco di tempo da parte per le forze di polizia e/o le autorità giudiziarie ed, eventualmente, anche possibili presunte inosservanze della legge da parte dell'autorità di esecuzione per quanto riguarda l'inserimento di dati inesatti nel SIS.

**Termine massimo della custodia cautelare** - La legge italiana prevede che una persona possa essere trattenuta in custodia cautelare per un periodo di tempo limitato, nella maggior parte dei casi pari a tre mesi, fino a un anno al massimo.<sup>2</sup> Essa prevede inoltre che anche i periodi di custodia cautelare sofferti all'estero siano considerati nel calcolo del termine massimo di custodia cautelare.

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 29, comma 1 della legge 69/2005; per l'espressione "indicazioni consistenti", utilizzata dagli esperti interpellati, vedasi punto 3.1.

<sup>2</sup> Articolo 303 del codice di procedura penale ("*Termini di durata massima della custodia cautelare*", che nei casi di indagini preliminari vanno da tre mesi a un anno).

# RESTREINT UE

Pertanto, se nello Stato di esecuzione il periodo di custodia cautelare è superiore a un anno, il mandato d'arresto nazionale, su cui è basato il MAE emesso dalla competente autorità italiana, diventa nullo e privo di effetti. Ne consegue che, considerato l'articolo 31 della legge italiana di attuazione<sup>1</sup>, il MAE non è più valido (perde "efficacia").

Tale situazione si è verificata con il Regno Unito in un caso in cui la custodia cautelare che la persona ricercata dall'autorità emittente italiana aveva scontato in questo paese ha superato il termine massimo di un anno. Detta autorità è stata costretta, in tali circostanze, a ritirare il MAE.

**Consegna di cittadini degli Stati di esecuzione** - Le autorità italiane hanno fatto presente che non sempre è stato possibile superare gli ostacoli posti dallo Stato di esecuzione alla consegna dei propri cittadini. È stato fatto riferimento alla Germania, le cui autorità negano la consegna del cittadino tedesco in caso di esecuzione di un mandato di arresto emesso dopo una sentenza definitiva di condanna e in mancanza del consenso alla consegna del ricercato. Le autorità italiane si sono rammaricate del fatto che in tali casi la persona venga rilasciata, a meno che le autorità tedesche non si impegnino a comminare immediatamente la pena in Germania.

**Garanzie per le sentenze pronunciate "in absentia"** - Le autorità giudiziarie interpellate hanno fatto riferimento ad alcuni problemi verificatisi riguardo alle garanzie che devono essere fornite conformemente all'articolo 5 della decisione quadro. Dette garanzie sono direttamente offerte dalle autorità giudiziarie italiane e, se del caso, confermate dal Ministero della giustizia. È stato in particolare rilevato che per quanto concerne le sentenze "in absentia" è parso talvolta impossibile fornire la garanzia concreta di un "nuovo processo" conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro. Sarebbe inoltre difficile per il procuratore offrire una garanzia assoluta in quanto spetterebbe al giudice decidere in merito all'esistenza del diritto a un nuovo processo.

---

<sup>1</sup> L'articolo 31 della legge n. 69/2005 recita: *"Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione."*

# RESTREINT UE

A questo proposito le autorità italiane hanno rilevato che le eventuali difficoltà causate dalla precedente situazione giuridica relativa alle sentenze italiane "in absentia" dovrebbero essere state risolte, alla base, dalla nuova legge 60/2005 in materia.<sup>1</sup> Esse facevano riferimento, senza però fornire ulteriori dettagli, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.<sup>2</sup>

## 4. ORGANIZZAZIONE E PRASSI - RUOLO DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

Nel 2006 l'Italia ha ricevuto 91 MAE, nel 2007 453 e nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno) 201. Nel 2006 sono state consegnate 26 persone (12 delle quali avevano acconsentito alla propria consegna), nel 2007 162 (66 delle quali avevano acconsentito alla propria consegna) e nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno) 47 (22 delle quali avevano acconsentito alla propria consegna). La Romania è di gran lunga il maggiore "cliente" dell'Italia.

### 4.1. PROCEDURA DI RICEZIONE

In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4 della decisione quadro, il Ministero della giustizia - che, come già precisato, è l'autorità responsabile della ricezione dei MAE<sup>3</sup> - accetta i MAE trasmessi a mezzo corriere postale, per posta ordinaria, per telefax (con nota di trasmissione), tramite il rappresentante italiano presso Eurojust. Generalmente non è ammessa la ricezione per posta elettronica non certificata (e-mail), in assenza di elementi certi sulla provenienza

Il gruppo di esperti è stato informato che la ricezione di MAE per posta elettronica da luogo a difficoltà. Secondo le autorità italiane, questo problema potrebbe probabilmente essere risolto mediante un meccanismo di certificazione.

---

<sup>1</sup> Legge 22 aprile 2005, n. 60, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23.4.2005.

<sup>2</sup> Si osservi che nel corso dei lavori è stato fatto riferimento al caso Sejdovic (ricorso 56581/00, *Sejdovic c. Italia*, sentenza del 1° marzo 2006). Cfr. tuttavia il punto 123 di detta sentenza.

<sup>3</sup> Articolo 4, comma 2 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

Inoltre, la consegna avviene talvolta *brevi manu*, grazie alla presenza di vari magistrati di collegamento in Italia (attualmente di Francia, Romania, Spagna e Regno Unito).

Spesso il ricercato è stato arrestato dalla polizia in seguito a una segnalazione SIS. In questi casi il ricercato viene immediatamente (entro 24 ore) posto a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto è avvenuto l'arresto. La polizia informa anche immediatamente il Ministero della giustizia. Quest'ultimo, a sua volta, comunica allo Stato membro di emissione l'arresto della persona in questione ai fini della trasmissione di un MAE (e richiede la documentazione supplementare, vedasi punto 4.4.)<sup>1</sup>.

## 4.2. ACCERTAMENTI PER LOCALIZZARE LA PERSONA RICERCATA/PROCEDURE DI DIFFUSIONE

In seguito a una segnalazione SIS secondo la quale la persona interessata può trovarsi in Italia, SIRENE e altri membri delle forze di polizia effettuano ricerche volte ad accertare la presenza della persona in Italia. A tal fine SIRENE consulta varie banche dati (riguardanti tra l'altro targhe d'immatricolazione, assicurazioni, popolazione carceraria, telefono ecc.). Se la persona ha un luogo di dimora in Italia la polizia può anche effettuare una perquisizione domiciliare.

Sulla base di una segnalazione SIS la polizia ha facoltà di arrestare una persona sia nei casi di azione penale che nei casi di condanna<sup>2</sup>. L'arresto deve essere convalidato dal presidente della corte d'appello o da un magistrato da quest'ultimo delegato, entro le 72 ore dall'arresto<sup>3</sup>. La convalida è effettuata mediante un'ordinanza in base alla quale possono essere imposte misure cautelari coercitive<sup>4</sup>, che possono consistere nella custodia cautelare ma possono anche assumere altre forme, per esempio l'obbligo di presentarsi alla polizia ogni settimana; non è tuttavia possibile il deposito di una cauzione.

---

<sup>1</sup> Articolo 11, comma 1 della legge 69/2005. Questa procedura è leggermente diversa se l'arresto è stato effettuato su richiesta del presidente della corte d'appello, nel caso in cui l'autorità emittente abbia trasmesso un MAE per esecuzione direttamente al Ministero della giustizia (o alla corte d'appello), cfr. articoli 9 e 10 della legge 69/2005.

<sup>2</sup> Articolo 11, comma 1 della legge 69/2005.

<sup>3</sup> Entro ventiquattro ore dall'arresto la persona arrestata è posta a disposizione del presidente della corte di appello (articolo 11, comma 1 della legge 69/2005) e il presidente deve convalidare l'arresto entro quarantotto ore (articolo 13, comma 1 della legge 69/2005).

<sup>4</sup> Articolo 13, comma 2 in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

## 4.3. FORMA DEL MANDATO E PROCEDURE DI RIESAME

L'Italia accetta solo MAE in lingua italiana<sup>1</sup>, tuttavia se vi è motivo di urgenza il Ministero della giustizia accetta anche MAE in lingue diverse dall'italiano. In casi di emergenza tale Ministero può chiedere ai propri traduttori di tradurre in italiano il MAE.

Non è richiesta una certificazione formale. La competente autorità emittente deve trasmettere al Ministero della giustizia il MAE (o la segnalazione SIS) entro dieci giorni dalla convalida dell'arresto da parte del presidente della corte di appello. Qualora il mandato di arresto non pervenga nel termine prescritto, perde efficacia l'ordinanza che dispone una misura coercitiva, qualora sia stata emessa<sup>2</sup>. Non è prevista una proroga dei termini, ma la misura coercitiva può essere nuovamente emessa se è pervenuto il MAE in italiano e se persiste il pericolo di fuga del ricercato.

Il Ministero della giustizia, ricevuto il MAE, effettua una prima verifica sulla autenticità del mandato. In caso di problemi evidenti di natura formale (per esempio, MAE non tradotto in italiano) il Ministero della giustizia prende, se del caso, contatti con l'autorità emittente affinché possano essere effettuate le correzioni appropriate. Se il MAE non presenta problemi evidenti, il Ministero della giustizia lo trasmette al presidente della corte d'appello<sup>3</sup>.

Un secondo controllo sull'autenticità è effettuato dalla corte d'appello. Nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria emittente, il presidente della corte d'appello può prendere contatti diretti con detta autorità al fine di risolverle<sup>4</sup>. Tuttavia, i contatti tra le autorità di esecuzione italiane e le autorità emittenti avvengono per lo più tramite il Ministero della giustizia.

---

<sup>1</sup> Articolo 6, comma 7 della legge 69/2005.

<sup>2</sup> Articolo 13, comma 3 della legge 69/2005.

<sup>3</sup> In caso di dubbi riguardo all'autenticità del MAE, il Ministero della giustizia lo trasmette al presidente della corte d'appello con una nota intesa a segnalare a quest'ultimo i possibili problemi individuati dal Ministero della giustizia.

<sup>4</sup> Articolo 9, comma 2 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti è stato informato che i motivi di ordine formale più spesso adottati per rifiutare l'esecuzione di un MAE sono la mancata traduzione in italiano (anche dopo sollecitazioni esplicite) e la mancata indicazione del tempo di commissione del delitto. Quest'ultima indicazione è molto importante perché la legge italiana di attuazione prevede che la procedura di consegna nel quadro del MAE non si applica ai reati commessi prima del 7 agosto 2002<sup>1</sup>.

## 4.4. RICHIESTE DI ULTERIORI INFORMAZIONI/CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE

In conformità della legge italiana di attuazione esistono due tipi di richiesta di ulteriori informazioni/documentazione, una obbligatoria, l'altra facoltativa.

a) La richiesta obbligatoria di documentazione supplementare

Quando il Ministro della giustizia comunica allo Stato membro di emissione l'avvenuto arresto e chiede la trasmissione del MAE, sollecita anche la trasmissione di "documentazione supplementare"<sup>2</sup>. Il Ministro della giustizia ha l'obbligo di fare tale richiesta<sup>3</sup>.

La richiesta obbligatoria riguarda due tipi di documentazione di cui all'articolo 6, comma 3 e comma 4 della legge italiana di attuazione.

A norma dell'articolo 6, comma 3, l'autorità emittente deve fornire una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo al MAE.

---

<sup>1</sup> Articolo 40, comma 2 della legge 69/2005, in applicazione dell'articolo 32 della decisione quadro.

<sup>2</sup> Articolo 11, comma 2 della legge 69/2005.

<sup>3</sup> Il Ministro della giustizia agisce su richiesta del presidente della corte d'appello, che a sua volta è tenuto a fare tale richiesta, si veda l'articolo 6, comma 5 della legge 69/2005 che nel primo e secondo periodo recita: "*Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello.*"

## RESTREINT UE

A norma dell'articolo 6, comma 4, l'autorità emittente deve fornire la seguente documentazione supplementare:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
- b) il testo delle disposizioni di legge applicabili dello Stato di emissione, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
- c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna<sup>1</sup>.

In conformità della legge 69/2005, il Ministro della giustizia informa l'autorità emittente che la ricezione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 3 e comma 4 costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione del MAE da parte della corte di appello<sup>2</sup>. Se l'autorità emittente non dà corso alla richiesta di trasmissione della documentazione, l'articolo 6, comma 6 della legge 69/2005 prevede che la corte di appello *respinga* la richiesta di esecuzione del MAE<sup>3</sup>.

L'obbligo di presentare documentazione supplementare può portare a situazioni curiose. Il gruppo di esperti è stato informato di un caso riguardante un MAE ungherese, in relazione al quale, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 della legge italiana di attuazione, il Ministero della giustizia aveva richiesto il mandato d'arresto nazionale che vi aveva dato luogo. Il procuratore ungherese ha risposto semplicemente che nel suo paese non è necessario emettere un mandato d'arresto nazionale prima dell'emissione di un MAE in quanto in Ungheria il MAE ha lo stesso valore di un mandato nazionale.

---

<sup>1</sup> Articolo 6, comma 4 della legge 69/2005.

<sup>2</sup> Articolo 6, comma 5 della legge 69/2005.

<sup>3</sup> L'articolo 6, comma 6 della legge 69/2005 recita: "*Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.*"

## RESTREINT UE

Il gruppo di esperti è stato informato che l'applicazione delle disposizioni riguardanti la trasmissione obbligatoria dell'ulteriore documentazione è stata mitigata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Conformemente a tale giurisprudenza, la mancanza della documentazione di cui alla lettera a) (relazione sui reati) non costituisce causa ostativa alla consegna, qualora le indicazioni esplicitate nel mandato di arresto siano sufficienti per concludere che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona interessata in relazione al reato contestato<sup>1</sup>. Anche per quanto riguarda la documentazione di cui alla lettera b) (testo delle disposizioni di legge applicabili) la Corte di Cassazione ha dichiarato che tale documentazione è necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma dello Stato di emissione, come ad es. ai fini della verifica della doppia punibilità<sup>2</sup>. Alla stessa stregua, la Corte di Cassazione ha deciso che non costituisce causa ostativa alla consegna la mancata allegazione delle informazioni di cui alla lettera c) (riguardanti l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna), qualora tali informazioni siano ricavabili dagli altri atti trasmessi dall'autorità emittente<sup>3</sup>.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 6, comma 6<sup>4</sup>, l'esecuzione di un MAE è stata rifiutata in 6 casi nel 2006; in 31 casi nel 2007 e in 8 casi nel primo semestre del 2008 (1° gennaio - 30 giugno)<sup>5</sup>.

b) La richiesta facoltativa di informazioni integrative

La corte d'appello (talvolta la Corte di Cassazione) esercita un controllo discrezionale per quanto riguarda il contenuto del MAE. La corte d'appello verifica in particolare se il MAE contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 della legge italiana di attuazione<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 28 aprile 2006 nella causa 14993, Arioua (Francia)

<sup>2</sup> Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 10 aprile 2006 nella causa 17650, Avram (Romania)

<sup>3</sup> Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 28 giugno 2007 nella causa 25421, Iannuzzi (Germania)

<sup>4</sup> NB: L'articolo 6, comma 6 è anche applicato in relazione alla richiesta facoltativa di informazioni integrative, si veda l'articolo 16, comma 1. I numeri riportati riguardano il rifiuto di richieste di esecuzione di un MAE per il mancato soddisfacimento di richieste obbligatorie o di richieste facoltative.

<sup>5</sup> Si fa riferimento alle statistiche riportate nell'allegato D, in particolare nella relativa appendice.

<sup>6</sup> L'articolo 6, comma 1 della legge 69/2005 ricalca quasi alla lettera l'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro.

## RESTREINT UE

Qualora la corte di appello constati la mancanza delle informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 6, comma 1<sup>1</sup>, può richiedere all'autorità emittente, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti<sup>2</sup>.

Il ministero della giustizia trasmette la richiesta nella lingua dello Stato di emissione, indicando il termine fissato dalla corte d'appello per la ricezione dell'informazione. Tale termine non può essere superiore a 30 giorni<sup>3</sup>. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso a tale richiesta, la legge italiana di attuazione dispone che non si "dà" corso alla richiesta di esecuzione del MAE<sup>4</sup>.

Anche in questo caso è stato dichiarato al gruppo di esperti che la Corte di Cassazione ha mitigato la legge, prevedendo che, qualora le informazioni integrative non pervengano (nel termine fissato), la corte d'appello non è obbligata a respingere la richiesta di esecuzione del MAE, bensì è *legittimata* a decidere allo stato degli atti in merito alla consegna<sup>5</sup>.

Ciò premesso, è stato riferito al gruppo di esperti che in numerosi casi la consegna non è stata autorizzata in quanto l'autorità emittente non aveva soddisfatto una richiesta di informazioni integrative entro il termine fissato. Si fa riferimento alle cifre succitate per quanto riguarda la richiesta obbligatoria.

---

<sup>1</sup> a) identità e cittadinanza del ricercato; c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della legge italiana di attuazione; d) natura e qualificazione giuridica del reato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione.

<sup>2</sup> Combinato disposto dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 16, comma 1 della legge 69/2005.

<sup>3</sup> La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di **trenta giorni** decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera: Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 28 marzo 2008 nella causa 13463, Arnoldas (Lituania).

<sup>4</sup> Combinato disposto dell'articolo 16, comma 1 e dell'articolo 6, comma 6 della legge 69/2005.

<sup>5</sup> Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 26 ottobre 2007 nella causa 40412, Aquilano (Francia). In questa causa la Corte di Cassazione afferma che la corte d'appello non ha violato la legge adottando una decisione positiva in merito alla consegna, nonostante il fatto che le informazioni integrative che essa aveva chiesto alle autorità francesi non fossero state trasmesse nel termine previsto.

## RESTREINT UE

Per quanto riguarda le richieste obbligatorie e le richieste facoltative, le autorità italiane hanno informato il gruppo di esperti che, per essere sicuro che la richiesta giunga a destinazione e sia compresa, il Ministero della giustizia la trasmette all'autorità giudiziaria emittente direttamente, con l'indicazione del termine ultimo per la ricezione delle informazioni e delle (possibili) conseguenze dell'omessa risposta e al Servizio INTERPOL/SIRENE, con preghiera di informare il collaterale servizio dello Stato membro di emissione.

### 4.5. PROCEDURE DI ARRESTO/PRIMA AUDIZIONE

Qualsiasi forza della polizia giudiziaria italiana (*Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale*) può effettuare l'arresto in esecuzione di un MAE.

La base dell'arresto può essere un MAE o una segnalazione SIS ai sensi dell'articolo 95. Inoltre la polizia può procedere all'arresto in base ad una segnalazione Interpol (diffusione o segnalazione rossa).<sup>1</sup>

Dopo l'arresto della persona richiesta in consegna da parte della polizia, l'ufficiale di polizia che ha proceduto all'arresto informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del MAE emesso e del suo contenuto. L'ufficiale di polizia informa inoltre l'interessato della possibilità di acconsentire alla propria consegna e del diritto di nominare un difensore di fiducia e di essere assistito da un interprete.<sup>2</sup>

La polizia pone la persona immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore dopo l'arresto, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto è stato eseguito il provvedimento.

Entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello (o un magistrato della Corte da lui delegato), informato il procuratore generale, provvede ad una prima audizione della persona arrestata alla presenza (obbligatoria) di un difensore di fiducia scelto dalla stessa o nominato motu proprio dalla Corte. Se necessario l'audizione avviene alla presenza di un interprete.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 716 del Codice di procedura penale.

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 12, comma 1.

<sup>3</sup> Legge 69/2005, articolo 13, comma 1, primo periodo. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della Corte di appello può delegare il compito di effettuare l'audizione della persona in questione al presidente del tribunale territorialmente competente, cfr. Legge 69/2005, articolo 13, comma 1, secondo periodo.

# RESTREINT UE

Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello dispone che il fermato sia posto immediatamente in libertà.

In caso contrario, come precedentemente indicato, si procede alla convalida dell'arresto entro 72 ore dalla sua effettuazione.<sup>1</sup>

## 4.6. DECISIONE DI CONSEGNA E RELATIVE GARANZIE - REQUISITI E GARANZIE FORNITE

**Decisione in caso di consenso.** Durante la prima audizione il presidente della corte di appello (o il magistrato da lui delegato) chiede alla persona interessata se acconsenta alla propria consegna. Ciò avviene alla presenza (obbligatoria) del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.<sup>2</sup>

Il consenso può essere espresso anche dopo la prima audizione:

- mediante dichiarazione scritta indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello,
- ovvero con dichiarazione orale resa nel corso dell'udienza davanti alla Corte e fino alla conclusione della discussione.<sup>3</sup>

Il consenso è irrevocabile. La persona interessata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso.<sup>4</sup>

Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello decide senza ritardo e, comunque, entro dieci giorni, se dare esecuzione al MAE. La sua azione consisterà nell'emettere di un'ordinanza dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.<sup>5</sup> La corte di appello controlla d'ufficio i motivi di rifiuto.

---

<sup>1</sup> Legge 69/2005, articolo 13, comma 1.

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 14, comma 1.

<sup>3</sup> Legge 69/2005, articolo 14, comma 2.

<sup>4</sup> Legge 69/2005, articolo 14, comma 3.

<sup>5</sup> Legge 69/2005, articolo 14, comma 4.

# RESTREINT UE

Si noti che quasi nel 50% dei casi di MAE che hanno condotto ad una pronuncia positiva alla consegna, l'interessato aveva acconsentito alla consegna.<sup>1</sup>

**Decisione di consegna in mancanza di consenso.** Una volta convalidato l'arresto nel corso della prima audizione, la corte di appello tiene un'udienza in presenza del procuratore generale, del difensore della persona richiesta in consegna (la presenza del difensore è obbligatoria) e della persona richiesta in consegna (se desidera essere presente).<sup>2</sup> Dopo l'udienza la corte di appello discute in camera di consiglio la decisione da prendere in merito all'esecuzione del MAE. Al termine della discussione è data immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia della sentenza.<sup>3</sup>

La sentenza è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione. In caso di pronuncia positiva alla consegna, si provvede a darne comunicazione anche Interpol, onde dare effetto alla consegna dell'interessato.

Qualora la corte di appello ritenga opportuno rifiutare la consegna, revoca immediatamente l'arresto (la misura cautelare) e pone in libertà l'interessato.<sup>4</sup>

Si noti che l'articolo 17, comma 4 della legge italiana di attuazione prevede che la corte di appello possa giungere ad una pronuncia positiva alla consegna dell'interessato solo se "*sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna*".

Riguardo a tale disposizione, che sembra introdurre il requisito della "causa probabile", il gruppo di esperti è stato informato dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'autorità italiana di esecuzione, nel verificare se sussistano serie indicazioni di "colpevolezza", deve limitarsi "*a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna*".<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Viene fatto riferimento alle statistiche di cui all'allegato D, in particolare ai quesiti 5.3 e 7.1.

<sup>2</sup> Può essere presente anche un rappresentante dello Stato membro di emissione che, in questo caso, viene sentito a sua volta, cfr. legge 69/2005, articolo 17, comma 1.

<sup>3</sup> Legge 69/2005, articolo 17, comma 6.

<sup>4</sup> Legge 69/2005, articolo 17, comma 5.

<sup>5</sup> Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 34355 del 23/9/2005, Ilie (Belgium).

## RESTREINT UE

**Ricorso per cassazione.** La sentenza della corte di appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, dove è possibile introdurre un ricorso unico e definitivo. Si può proporre ricorso sia contro una decisione di consegna in assenza di consenso dell'interessato, sia in seguito ad ordinanza di consegna qualora l'interessato abbia dato il proprio consenso alla consegna.<sup>1</sup>

Il ricorso può essere proposto dalla persona interessata o dal suo difensore. Il procuratore generale può a sua volta proporre ricorso nell'interesse della legge. Il ricorso deve essere introdotto entro dieci giorni dalla conoscenza legale della sentenza della corte di appello. Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione di consegna.<sup>2</sup>

Per decidere nel merito la Corte di Cassazione tiene un'udienza, dandone avviso al procuratore generale e al difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza stessa.<sup>3</sup> A differenza dei "normali" procedimenti in cassazione, le procedure di ricorso nell'ambito del MAE prevedono che l'interessato possa essere presente e prendere la parola, benché nella pratica l'interessato si presenti raramente.

Al termine dell'udienza la Corte di Cassazione dà lettura della sentenza. Si noti che la Corte di Cassazione non decide unicamente in punto di diritto, come avviene generalmente in altri procedimenti di cassazione, ma anche in punto di fatto. La sentenza orale della Corte di Cassazione è accompagnata da una motivazione scritta. Qualora non risulti possibile fornire immediatamente la motivazione scritta, la Corte di Cassazione provvede a depositarla non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.<sup>4</sup> Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia.<sup>5</sup>

Il gruppo di esperti è stato messo al corrente dell'esistenza di un punto di contatto per le questioni relative al MAE presso la Corte di Cassazione. Tale punto contatto dovrebbe, da un lato, fungere da centro di competenze per i membri della Corte di Cassazione (e, se del caso, per i membri della corte di appello che necessitino informazioni o assistenza su questioni relative al MAE) e, dall'altro, agevolare i contatti con le autorità emittenti degli altri Stati membri.

---

<sup>1</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 1.

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 2.

<sup>3</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 3.

<sup>4</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 4.

<sup>5</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 5.

## RESTREINT UE

**Tempo necessario per l'emissione delle decisioni.** Nei casi in cui l'interessato acconsente alla propria consegna, il tempo che intercorre mediamente tra l'arresto e la decisione di consegna è relativamente breve e (quasi) conforme al disposto dell'articolo 17, paragrafo 2 della decisione quadro: nel 2006 il tempo medio è stato di 15 giorni, nel 2007 di 18 giorni e nel 2008 (primo semestre, 1° gennaio - 30 giugno) di 13 giorni.

In mancanza di consenso la legge italiana di attuazione prevede, conformemente alla decisione quadro, che la decisione di consegna sia emessa entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dell'arresto. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini, essi possono essere prorogati di trenta giorni. In caso di immunità si applicano norme speciali.<sup>1</sup>

In base alla legge di attuazione, la Corte di Cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti relativi al procedimento in cassazione nelle forme previste dalla legge.<sup>2</sup> Tuttavia non vengono forniti dettagli per i casi in cui la Corte di Cassazione non rispetti tale scadenza.

In pratica la Corte di Cassazione decide entro 20-25 giorni dall'introduzione del ricorso, benché vi siano anche stati casi estremi di 11 e 53 giorni. Secondo la Corte di Cassazione le due cause principali di ritardo sono la notificazione dell'udienza alle parti e la necessità di chiedere informazioni supplementari. Onde ridurre i termini per le decisioni, la Corte di Cassazione ricorre sempre più frequentemente alla notificazione dell'udienza alle parti per telefax.

---

<sup>1</sup> Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 della decisione quadro, la legge 69/2005, articolo 17, comma 3 prevede quanto segue: *"Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la Corte provvede a inoltrare la richiesta."* Il gruppo di esperti è stata informata del fatto che tale disposizione non è stata finora applicata, ma potrebbe acquisire maggiore importanza nell'ottica del progetto di legge proposto di recente dal governo italiano, che amplierebbe la gamma di persone che beneficiano di immunità. Si vedano anche, al punto 4.7 della presente relazione, le osservazioni in merito ai motivi di rifiuto di cui alla lettera u).

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 22, comma 3. Tale articolo fa riferimento all'articolo 127 del codice di procedura penale.

## RESTREINT UE

In base alle statistiche fornite dalle autorità italiane, sia nel 2006 che nel 2007 il tempo medio per l'emissione di una sentenza definitiva su un MAE in caso di mancato consenso è stato di circa 80 giorni. Nel primo semestre del 2008, tuttavia, il tempo medio è sceso a 56 giorni. Secondo le autorità italiane ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le autorità italiane di esecuzione hanno ora una conoscenza più approfondita delle specificità della procedura del MAE.

A tale proposito le autorità italiane hanno riconosciuto che spesso non è stato possibile rispettare il termine di (60+30=) 90 giorni per adottare una decisione. Di fatto nel 2006 ciò si è verificato in 26 casi, nel 2007 in 82 casi e nel 2008 (1° gennaio-30 giugno) in 3 casi. Le autorità italiane stanno esaminando le cause di tali ritardi (richieste di documentazione supplementare, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, ecc.)

L'articolo 21 della legge italiana di attuazione prevede che, se non interviene la decisione nel termine di 90 giorni (o 10 giorni in caso di consenso), la persona ricercata sia posta immediatamente in libertà. Il giudice competente della corte di appello decide in merito all'applicazione di tale disposizione, che non ha una disposizione corrispondente nella decisione quadro.

Infine occorre notare che la legge italiana di attuazione prevede che, ove non sia rispettato il termine di 60 giorni, il Ministro della giustizia ne dà comunicazione allo Stato richiedente, "anche tramite l'Eurojust."<sup>1</sup> In pratica la comunicazione è data direttamente allo Stato di emissione senza mai implicare Eurojust.

**Garanzie.** Per quanto concerne le garanzie che deve fornire lo Stato membro di emissione, la legge italiana di attuazione prevede essenzialmente che nei casi di cui all'articolo 5 della decisione quadro l'autorità giudiziaria italiana, se opportuno, subordini l'esecuzione di un MAE a determinate (condizioni e) garanzie.<sup>2</sup> Le garanzie sono le stesse di quelle previste dall'articolo 5 della decisione quadro.

---

<sup>1</sup> Legge 69/2005, articolo 17, comma 2.

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 19.

## RESTREINT UE

Le autorità italiane hanno osservato che l'accertamento delle garanzie avviene nel modo seguente:

- a) per quanto concerne la possibilità di richiedere un nuovo processo in caso di decisione pronunciata *in absentia*, la garanzia è generalmente accettata se nello Stato membro di emissione vige una disposizione specifica relativa alla possibilità di accordare un nuovo processo. Pertanto non si richiedono accertamenti specifici;
- b) per quanto riguarda i reati punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, la garanzia è generalmente accettata ove lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata. Pertanto, come alla lettera a), non si richiedono ulteriori accertamenti se prima della consegna della persona ricercata si stabilisce l'esistenza di una siffatta disposizione;
- c) nel caso di un cittadino o residente dello Stato italiano la cui consegna è subordinata alla condizione che la persona sia rinvia in Italia per scontarvi la pena comminata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, la garanzia è accertata dal Ministro della giustizia tramite richiesta di informazioni rivolta all'autorità emittente, nonché attraverso la collaborazione dell'interessato nel rientro e quella del suo difensore.

Come riferito al gruppo di esperti, in genere le autorità emittenti rispondono positivamente alle richieste di garanzie loro rivolte dall'autorità italiana di esecuzione. In alcuni casi, tuttavia, l'autorità italiana di esecuzione si è rifiutata di dar corso ad un MAE in quanto le garanzie richieste non erano state soddisfacenti (non fornite, non fornite nella debita forma o non fornite in tempo utile).

Per quanto riguarda le garanzie per le sentenze pronunciate "*in absentia*"<sup>1</sup>, i casi di rifiuto dell'esecuzione sono stati 8 nel 2007 e 6 nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno).

Per quanto riguarda le garanzie per le pene privative della libertà personale a vita<sup>2</sup>, l'esecuzione è stata rifiutata in 1 caso nel 2007 e in 2 casi nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno).

---

<sup>1</sup> Legge 69/2005, articolo 19, comma 1, lettera a) - si confronti l'articolo 5, punto 1 della decisione quadro.

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 19, comma 1, lettera b) - si confronti l'articolo 5, punto 2 della decisione quadro.

# RESTREINT UE

Quanto alle garanzie per il rinvio dei propri cittadini<sup>1</sup>, l'esecuzione è stata rifiutata in 2 casi nel 2006, in 10 casi nel 2007 e in 6 casi nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno).

## 4.7. VERIFICA DELLA DOPPIA INCRIMINAZIONE/RIFIUTO DI CONSEGNA

**Verifica della doppia incriminazione.** Gli articoli 7 e 8 della legge italiana di attuazione contengono disposizioni relative alla verifica della doppia incriminazione.

L'articolo 7 enuncia la norma generale ai cui sensi l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, eccezion fatta per le questioni in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio<sup>2</sup>.

Il medesimo articolo prevede che in caso di azione penale, il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo precisa che *"Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti"*.

L'articolo 8, comma 1 contiene un elenco di 32 categorie di reato per i quali la consegna ha luogo in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla verifica della doppia incriminazione, sempre che, *"escluse le eventuali aggravanti"*, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 *"L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1"*.

Le categorie di reato elencate all'articolo 8, comma 1 sono analoghe a quelle previste all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro. Tuttavia nella legge italiana di attuazione esse sono molto più dettagliate che nella decisione quadro.

---

<sup>1</sup> Legge 69/2005, articolo 19, comma 1, lettera c) - si confronti l'articolo 5, punto 3 della decisione quadro.

<sup>2</sup> Ciò è solo parzialmente conforme all'articolo 4, punto 1 della decisione quadro in quanto è stata aggiunta una condizione supplementare, si veda in appresso, ad esempio, il punto 7.3.11., lettera b).

## RESTREINT UE

Si vedano tre esempi:

- la categoria di reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino della decisione quadro ("*traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*") è stata recepita all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge italiana di attuazione nel seguente modo "*vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope*";
- la categoria di reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, undicesimo trattino della decisione quadro ("*criminalità informatica*") è stata recepita all'articolo 8, comma 1, lettera m) della legge italiana di attuazione nel seguente modo "*commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti*";
- la categoria di reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sedicesimo trattino della decisione quadro ("*rapimento, sequestro e presa di ostaggi*") è stata recepita all'articolo 8, comma 1, lettera r) della legge italiana di attuazione nel seguente modo "*privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione*".

## RESTREINT UE

Gli esperti interpellati hanno spiegato che le disposizioni della legge italiana di attuazione sono così dettagliate per il requisito della "tassatività"<sup>1</sup>. Hanno anche osservato che finora non vi sono stati problemi in merito alla doppia incriminazione. In particolare la natura dettagliata dell'elenco dell'articolo 8 in pratica non ha mai dato adito a difficoltà<sup>2</sup>.

**Motivi di rifiuto.**<sup>3</sup> L'articolo 18 della legge italiana di attuazione enumera i motivi "ufficiali" di rifiuto<sup>4</sup> che figurano nell'allegato C della presente relazione.

L'articolo 18 enumera 20 motivi di rifiuto<sup>5</sup>, tutti obbligatori. Il legislatore italiano ha introdotto nella legge di attuazione i 3 motivi obbligatori di rifiuto sanciti nell'articolo 3 della decisione quadro, così come, parimenti obbligatori, 6 dei 7 motivi facoltativi di rifiuto che figurano all'articolo 4 della decisione quadro<sup>6</sup>.

Il legislatore italiano ha anche introdotto 12 nuovi motivi di rifiuto. Alcuni di questi si ispirano alla decisione quadro, ad esempio quelli di cui alle lettere a) e d), che fanno riferimento al considerando 12 della decisione quadro, e il motivo alla lettera h), che fa riferimento al considerando 13 della decisione quadro.

- 
- <sup>1</sup> Il principio di *tassatività* ("sufficiente determinatezza") impone di formulare le fattispecie penali, compresi tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi, in modo (così dettagliato) che il giudice possa conoscere con precisione se i fatti commessi rientrano nella fattispecie di reato presumibilmente perpetrato.
- <sup>2</sup> Il gruppo di esperti è stato informato di un caso in cui la consegna era stata rifiutata mancando il requisito della doppia incriminazione. Il caso riguardava l'emissione di un assegno non riscuotibile (emissione di un assegno bancario sapendo che non c'è possibilità di pagarlo o ritirando la provvista o vietando il pagamento prima della scadenza del termine di presentazione). Secondo la corte di appello questa fattispecie non rientra nelle categorie di reati di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 69/2005, in particolare lettera v) ed inoltre è stata depenalizzata in Italia. Corte d'appello di Venezia, sentenza dell'11 marzo 2008, Toderasc (Romania).
- <sup>3</sup> Benché le espressioni "motivo di non riconoscimento" o "motivo di non esecuzione" siano più adeguate nel contesto degli strumenti di reciproco riconoscimento, quali la decisione quadro, per ragioni pratiche nella presente relazione è stata usata l'espressione "motivi di rifiuto".
- <sup>4</sup> "Ufficiali" in quanto la legge italiana in questione contiene vari altri motivi "occulti" di rifiuto, come descritto nel presente capitolo 4. Si vedano anche le conclusioni di cui al capitolo 7.
- <sup>5</sup> Il motivo facoltativo di cui all'articolo 4, punto 1 della decisione quadro è stato recepito come motivo obbligatorio all'articolo 7, commi 1 e 2.
- <sup>6</sup> Il motivo facoltativo di cui all'articolo 4, punto 5 della decisione quadro non è stato recepito. Il motivo facoltativo di cui all'articolo 4, punto 3 della decisione quadro è stato solo parzialmente recepito.

## RESTREINT UE

Gli altri 9 motivi, tuttavia, sono completamente nuovi. Sono i seguenti:

- b) *se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne*

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione.

- c) *se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore*

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione.

- e) *se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva*

Al momento della visita di valutazione questo motivo era stato applicato tre volte dalle autorità italiane di esecuzione. Un caso riguardava la legislazione tedesca<sup>1</sup> e due quella belga<sup>2</sup>. In tutti e tre i casi la corte d'appello competente aveva rilevato che la legislazione interna in questione, pur prevedendo un esame regolare della necessità di prorogare la carcerazione preventiva, non ne fissava il limite massimo. Visti i termini inequivocabili del motivo di rifiuto di cui alla lettera e), e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea secondo cui un'interpretazione conforme non può condurre ad un'interpretazione *contra-legem*, le corti di appello rifiutarono di consegnare la persona interessata<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Corte d'appello di Venezia, sentenza del 13 giugno 2006, Volanti (Germania).

<sup>2</sup> Corte d'appello di Ancona, sentenza del 26 ottobre 2006, Maoloni (Belgio).

Corte d'appello di Firenze, sentenza del 14 dicembre 2006, Roata (Belgio).

<sup>3</sup> Chiaramente le corti di appello hanno incontrato difficoltà nell'applicare questo motivo di rifiuto. La corte d'appello di Venezia si è sentita obbligata ad applicare il motivo di rifiuto di cui alla lettera e), "*ancorché il risultato sia allarmante sotto l'aspetto della politica criminale e desolante rispetto alle prospettive di collaborazione comunitaria. Si viene a creare invero la paradossale conseguenza che quella stessa consegna che poteva essere pacificamente concessa in base all'usuale prassi dell'extradizione, non lo può in base alla vigente normativa sul mandato d'arresto europeo, la cui funzione deve essere proprio quella di sveltire le procedure sulla base della reciproca fiducia*".

## RESTREINT UE

Va tuttavia rilevato che da allora il motivo di rifiuto previsto alla lettera e) non è più stato applicato dal momento che la Corte di Cassazione ne ha limitato la portata statuendo che il motivo non riguarda la situazione in cui la legislazione dello Stato di emissione, pur non fissando rigorosamente un periodo massimo di carcerazione preventiva, prevede tuttavia un esame regolare della necessità di proseguire tale carcerazione<sup>1</sup>.

f) *se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1*

Al gruppo di esperti è stato comunicato che questo motivo di rifiuto è stato inserito in considerazione dell'articolo 10, comma 4 della Costituzione italiana che vieta l'estradizione di stranieri per reati politici.

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione.

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4614 del 30 gennaio 2007, Ramoci (Germania). In questa sentenza di 25 pagine la Corte di Cassazione, previo esame approfondito della legge 69/2005, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha concluso stabilendo il seguente principio di diritto: *"In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell'articolo 18, lettera e), della legge 22 aprile 2005 n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", l'autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con scadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa "*.

## RESTREINT UE

- g) *se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale*

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione<sup>1</sup>.

- s) *se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità*

---

<sup>1</sup> In una causa dinanzi alla Corte di Cassazione, è stata invocata una violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera g) per ottenere l'annullamento di una sentenza della corte d'appello di Campobasso. Secondo il difensore, questo motivo di rifiuto impediva la consegna alla Romania della persona richiesta poiché le autorità rumene, benché fossero a conoscenza del suo domicilio in Italia non l'avevano informata del procedimento penale a suo carico né le avevano comunicato la sentenza di condanna formulata successivamente in absentia. Ne consegue che la ricorrente non ha potuto esercitare il diritto di impugnazione contro la sentenza in absentia entro il termine di legge. La Corte di Cassazione non si è pronunciata su questa eccezione ma ha osservato che la donna rumena è riuscita in seguito ad ottenere l'annullamento della sentenza di condanna in absentia del giudice rumeno e la revoca del mandato d'arresto europeo. Alla luce di tale revoca, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della corte d'appello. Cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 16 ottobre 2007 nella causa 31346, Pascu (Romania).

## RESTREINT UE

Al momento della visita di valutazione, questo motivo era stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione quattro volte nel 2007 ed una nel 2008. Tre casi provenivano dalla Germania<sup>1</sup>, uno dalla Francia<sup>2</sup> e uno dai Paesi Bassi<sup>3</sup>.

Nelle sentenze in questione, le corti di appello hanno talvolta esaminato approfonditamente se il provvedimento restrittivo alla base del mandato d'arresto europeo fosse di "eccezionale gravità", in quanto una risposta positiva a tale quesito avrebbe condotto alla consegna nonostante la persona richiesta in consegna fosse una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni. È stato tuttavia osservato che in casi di condanna tale esame è superfluo<sup>4</sup>.

- t) *se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione*

Questo motivo di rifiuto è connesso all'articolo 6, comma 3, che impone alle autorità emittenti di allegare al mandato d'arresto europeo trasmesso all'autorità giudiziaria italiana per esecuzione copia del mandato d'arresto nazionale.

---

<sup>1</sup> Corte d'appello di Genova, sentenza del 24 maggio 2007 e del 7 giugno 2007, Had (Germania). La donna richiesta era incinta di 5 mesi.

Corte d'appello di Milano, sentenza del 20 giugno 2007, Saro/Horvat (Germania). La donna richiesta era madre di un bambino di due anni.

Corte d'appello di Trento, sentenza del 25 luglio 2007, Comberlato (Germania). La donna richiesta era madre di un bambino di sei mesi.

<sup>2</sup> Corte d'appello di Firenze, sentenza del 21 agosto 2007, Jovanovic (Francia). La donna richiesta era madre di un bambino di due anni e di uno di 9 mesi.

<sup>3</sup> Corte d'appello di Milano, sentenza del 5 marzo 2008, Iyamu (Paesi Bassi). La donna richiesta era madre di un bambino di due anni e di uno di 4 mesi.

<sup>4</sup> Corte d'appello di Firenze, sentenza del 21 agosto 2007, Jovanovic (Francia) "*l'eccezione al principio generale sancito dalla prima parte della norma citata [motivo di rifiuto di cui alla lettera s)] riguarda esclusivamente il caso in cui la consegna sia richiesta sulla base di un provvedimento cautelare. È esclusa in ogni caso la consegna di madre con prole di età inferiore di tre anni qualora essa sia stata richiesta per l'esecuzione di una sentenza irrevocabile*".

## RESTREINT UE

Il gruppo di esperti è stato informato che la Corte di Cassazione ha ristretto il campo d'applicazione di questo motivo di rifiuto affermando che è di fatto sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato 'ragione' della misura di sicurezza privativa della libertà (misura cautelare) su cui si basa il mandato di arresto europeo, "*il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna*"<sup>1</sup>.

Al momento della visita di valutazione, questo motivo era stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione una volta nel 2006 e quattro nel 2007. Due casi provenivano dalla Polonia<sup>2</sup>, uno dal Belgio<sup>3</sup>, uno dalla Francia<sup>4</sup> e uno dalla Spagna<sup>5</sup>.

- u) *se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale*

Si potrebbe pensare che questo nuovo motivo di rifiuto miri a recepire l'articolo 20 della decisione quadro, ma è di fatto l'articolo 17, comma 3 della legge italiana di attuazione che recepisce, quasi letteralmente, detto articolo della decisione quadro. Il gruppo di esperti nutre qualche perplessità sul nesso tra questo motivo obbligatorio di rifiuto e il predetto articolo 17, comma 3.

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione.

- 
- <sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 23 settembre 2005 nella causa 34355, Ilie (Belgio).  
<sup>2</sup> Corte d'appello di Catanzaro, sentenza del 18 febbraio 2006, Bonano (Polonia). Il mandato d'arresto nazionale mancava della necessaria motivazione (invocati anche altri motivi).  
Corte d'appello di Potenza, sentenza del 20 febbraio 2007, Jasisnka (Polonia). Il mandato d'arresto nazionale non era stato ricevuto e di conseguenza non è stato possibile verificare la motivazione richiesta.  
<sup>3</sup> Corte d'appello di Torino, sentenza del 5 febbraio 2007, Tessore (Belgio). Il mandato d'arresto nazionale non era stato ricevuto e di conseguenza non è stato possibile verificare la motivazione richiesta.  
<sup>4</sup> Corte d'appello di Bologna, sentenza dell'8 maggio 2007, Formaro (Francia). La consegna è stata rifiutata sulla base dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 17, comma 4 e dell'articolo 18, comma 1, lettera t) della legge 69/2005. La corte ha argomentato di non aver ricevuto la documentazione supplementare relativa ai fatti della causa e di non essere quindi in grado di verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.  
<sup>5</sup> Corte d'appello di Torino, sentenza del 10 dicembre 2007, Rizzo (Spagna). I fatti della causa non erano sufficientemente chiari né dal mandato d'arresto europeo né da quello nazionale.

# RESTREINT UE

v) *se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*

Al momento della visita di valutazione, questo motivo non era mai stato applicato dalle autorità italiane di esecuzione.

La seguente tabella presenta le disposizioni della legge italiana di attuazione con le quali sono stati recepiti i motivi di rifiuto di cui alla decisione quadro (N.B.: si rammenta che tutti i motivi elencati nella legge italiana di attuazione hanno carattere obbligatorio):

<b>Motivi di rifiuto nella decisione quadro:</b>	<b>Recepimento nella legge 69/2005:</b>
articolo 3, punto 1) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera l)
articolo 3, punto 2) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera m)
articolo 3, punto 3) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera i)
articolo 4, punto 1) decisione quadro	articolo 7, commi 1 e 2
articolo 4, punto 2) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera o)
articolo 4, punto 3) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera q) (in parte)
articolo 4, punto 4) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera n)
articolo 4, punto 5) decisione quadro	non recepito
articolo 4, punto 6) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera r)
articolo 4, punto 7) decisione quadro	articolo 18, comma 1, lettera p)

# RESTREINT UE

Lo schema seguente presenta le basi della decisione quadro per i motivi di rifiuto contenuti nella legge italiana di attuazione:

Motivi di rifiuto di cui alla legge 69/2005:	Base nella decisione quadro:
a) diritti umani (discriminazione basata su sesso, razza, ecc.)	considerando 12, prima parte, decisione quadro
b) lesioni del diritto	? - nuovo
c) esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, forza maggiore	? - nuovo
d) libertà di associazione, di stampa	considerando 12, seconda parte, decisione quadro
e) limiti massimi della carcerazione preventiva	? - nuovo
f) reato politico	? - nuovo
g) processo equo (articolo 6 della CEDU)	? - nuovo
h) pena di morte, tortura	considerando 13 decisione quadro
i) minori	articolo 3, punto 3), decisione quadro
j), k) (-) <sup>1</sup>	
l) amnistia	articolo 3, punto 1), decisione quadro
m) sentenza irrevocabile per gli stessi fatti	articolo 3, punto 2), decisione quadro
n) prescrizione	articolo 4, punto 4), decisione quadro
o) procedimento penale in Italia	articolo 4, punto 2), decisione quadro
p) territorialità	articolo 4, punto 7), decisione quadro
q) sentenza di non luogo a procedere <sup>2</sup>	articolo 4, punto 3), decisione quadro
r) cittadinanza italiana, pena eseguita in Italia	articolo 4, punto 6), decisione quadro
s) donna incinta o madre di prole in giovane età	? - nuovo
t) provvedimento cautelare mancante di motivazione	? - nuovo
u) immunità per la legge italiana	? - nuovo
v) contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano	? - nuovo

<sup>1</sup> Motivi "j" and "k" inesistenti poiché queste lettere mancano nell'alfabeto italiano.

<sup>2</sup> Non riguarda la versione italiana.

# RESTREINT UE

In taluni casi il legislatore italiano all'atto del recepimento ha modificato un motivo di rifiuto o lo ha subordinato a una condizione supplementare. Si vedano due esempi:

- nel recepire l'eccezione riguardante tasse e imposte, di cui all'articolo 4, punto 1 della decisione quadro, il legislatore italiano l'ha subordinata alla condizione che *"deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni."*;
- nel recepire il motivo di rifiuto di cui all'articolo 4, punto 6 della decisione quadro, che consente la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo in caso di condanna *"qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda"*, il legislatore italiano ha fatto riferimento al concetto di *"cittadino italiano"*.

## 4.8. ARRESTO DEI CITTADINI DELLO STATO DI ESECUZIONE E DEI GIOVANI E QUESTIONI CONNESSE ALLA CONSEGNA

Per quanto riguarda la consegna dei cittadini dello Stato di esecuzione, non si applicano norme specifiche, fatta eccezione per l'articolo 8, comma 3 concernente la questione della doppia incriminazione. Questa disposizione stipula che *"Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo."*

Al gruppo di esperti è stato tuttavia comunicato che questa disposizione non è mai stata applicata finora per rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

# RESTREINT UE

## 4.9. SPECIALITÀ

L'articolo 27 della decisione quadro, relativo a "eventuali azioni penali per altri reati", è stato recepito senza modifiche di rilievo nell'articolo 26 della legge 69/2005, relativo al "Principio di specialità".

Stando a quanto dichiarato dalle autorità italiane, l'applicazione di questo articolo non ha dato luogo a difficoltà.

## 4.10. CONSEGNA/ESTRADIZIONE SUCCESSIVA

L'articolo 25 della legge 69/2005 prevede il divieto di consegna o di estradizione successiva, in linea con l'articolo 28 della decisione quadro. L'Italia non si è avvalsa della possibilità offerta dall'articolo 28, paragrafo 1 della decisione quadro.

Al gruppo di esperti non è stato comunicato alcun problema a tale riguardo.

## 4.11. ESPERIENZE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 32

In applicazione dell'articolo 32 della decisione quadro, il legislatore italiano ha limitato in tre modi l'applicazione della legge italiana di attuazione.

In primo luogo, in forza dell'articolo 40, comma 1, le disposizioni della legge italiana di attuazione si applicano solo alle richieste di esecuzione dei MAE emessi - e di conseguenza ricevuti dalle autorità di esecuzione italiane - dopo il 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge 69/2005.

Con ciò sono esclusi tutti i MAE emessi prima del 15 maggio 2005. La conseguenza di questa disposizione, che non è in linea con l'articolo 32, paragrafo 1 della decisione quadro, è che le autorità emittenti che hanno emesso un MAE prima del 15 maggio 2005 devono emetterne un nuovo se desiderano ottenere la consegna di una persona che si trova (probabilmente) in Italia.

# RESTREINT UE

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 le disposizioni della legge italiana di attuazione si applicano solo a richieste di esecuzione riguardanti i reati commessi il 7 agosto 2002 o successivamente. La conseguenza di questa disposizione, che è in linea con l'articolo 32, paragrafo 1 della decisione quadro, è che a tali richieste si applicano le disposizioni sull'estrazione in vigore prima del 14 maggio 2005.

La Corte di Cassazione ha tuttavia deciso che nel caso di reato continuato, in cui un MAE si riferisce sia a reati commessi prima del 7 agosto 2002 e, almeno in eguale misura, a reati commessi dopo tale data, l'esecuzione di un MAE è ammissibile per l'insieme di tali reati.

In terzo luogo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è stata prevista un'ulteriore eccezione alla norma dell'articolo 40, comma 1, nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge italiana di attuazione, in ordine all'assenza di verifica della doppia incriminazione, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo il 14 maggio 2005. Questa limitazione non è prevista dalla decisione quadro.

Le disposizioni dell'articolo 40 della legge italiana di attuazione costituiscono un importante motivo di rifiuto dell'esecuzione di MAE da parte delle autorità giudiziarie italiane. In particolare l'articolo 40, comma 2 di detta legge si è dimostrato un ostacolo all'esecuzione di MAE: per questo motivo è stata rifiutata l'esecuzione di 4 MAE nel 2006 e di 30 MAE nel 2007.

## 4.12. CONSEGNA TEMPORANEA/CONDIZIONALE

Il rinvio della consegna o della consegna temporanea è disciplinato dall'articolo 24 della legge di attuazione, in linea con l'articolo 24 della decisione quadro.

Le autorità italiane hanno dichiarato che in generale non sono sorti problemi particolari per quanto riguarda l'attuazione di questa disposizione.

# RESTREINT UE

## 4.13. MODALITÀ DI CONSEGNA (COMPRESA LA CONSEGNA TEMPORANEA E CONDIZIONALE DELLE PERSONE RICHIESTE)

In conformità della legge italiana di attuazione, la persona richiesta in consegna è consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni a decorrere o dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al MAE in mancanza di consenso, ovvero dall'ordinanza della corte d'appello in caso di consenso.<sup>1</sup>

L'articolo 23, comma 5 della legge di attuazione italiana prevede che, scaduto il termine di dieci giorni, per il cui inizio può essere concordata una nuova data, la custodia cautelare perde efficacia e l'arrestato deve essere liberato, " *sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo.*

In applicazione di detto comma 5 dell'articolo 23, nel 2007 vi sono stati 6 casi di rilascio delle persone richieste in consegna. Non esistono dati per il 2006; nel 2008 (1° gennaio - 30 giugno) non si registrano ancora casi di rilascio per il motivo in questione.

Il Ministero della giustizia è responsabile dell'organizzazione della consegna. Il processo di consegna fisica rientra nei compiti di INTERPOL. Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 3.11.

## 4.14. CONCORSO DI MAE/RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

L'articolo 20 della legge italiana di attuazione riguardante il "concorso di richieste di consegna" è pienamente in linea con l'articolo 16 della decisione quadro.

Al gruppo di esperti non sono stati segnalati problemi particolari a tale riguardo. Come già osservato, le autorità di esecuzione italiane chiedono raramente l'intervento di Eurojust.

---

<sup>1</sup> Articolo 23, comma 1 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

## 4.15. SPESE

L'articolo 37, comma 1 della legge italiana di attuazione riguardante le "spese", recepisce alla lettera l'articolo 30 della decisione quadro.

Si vedano inoltre le osservazioni al punto 3.14.

## 4.16. OSSERVAZIONI VARIE

**Indicatori di validità.** Le autorità italiane hanno dichiarato che la prassi dell'emissione di indicatori di validità proibitivi è ancora operativa e viene gestita da SIRENE. Secondo dette autorità agli indicatori di validità si ricorre in particolare nei casi in cui, in seguito a un MAE ricevuto direttamente, è stata imposta nei confronti dell'interessato una misura cautelare che non è una misura di custodia cautelare (per esempio se l'interessato è sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, o addirittura non è sottoposto ad alcun obbligo). L'interessato potrebbe quindi correre il rischio di essere nuovamente arrestato in seguito a una segnalazione SIS. La soluzione al problema è stata individuata nell'incrementare la cooperazione tra corti di appello (competenti per l'irrogazione della misura cautelare) e SIRENE, al fine di consentire a quest'ultimo di ottenere precise indicazioni sull'apposizione o meno dell'indicatore di validità, e di evitare, pertanto, arresti ingiustificati.

**Modifica della legge.** Le autorità italiane hanno dichiarato che in base all'esperienza finora acquisita con l'applicazione della legge 69/2006, sono state prese in considerazione varie modifiche da apportare a tale legge. Una prima serie di proposte è già stata sottoposta al Ministro della giustizia.

## 5. FORMAZIONE

**Corsi sul MAE.** In seguito all'entrata in vigore della legge italiana di attuazione, sono state organizzate varie attività di formazione in Italia al fine di portare a conoscenza degli operatori le implicazioni pratiche e teoriche del nuovo strumento. Le attività sono state organizzate dal Consiglio superiore della Magistratura, da istituzioni accademiche e, a livello locale, dalle competenti autorità emittenti e di esecuzione stesse. Le attività erano destinate al personale amministrativo, giudiziario e di polizia.

## RESTREINT UE

Da allora si sono svolte in Italia, con cadenza più o meno periodica, attività di aggiornamento e di verifica, a livello nazionale o locale. Queste attività sono intese a facilitare l'apprendimento degli aspetti pratici, sia amministrativi che giudiziari, dell'applicazione della legge italiana di attuazione. Sono altresì volte a diffondere la pertinente giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione.

Il Consiglio superiore della Magistratura svolge un ruolo guida nell'organizzare incontri riguardanti i MAE, a livello sia nazionale che internazionale. Questi incontri sono organizzati direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura o dalla rete europea di formazione giudiziaria. Spesso i finanziamenti provengono, almeno in parte, dalla Commissione Europea.

Il gruppo di esperti è stato informato dell'organizzazione da parte del Consiglio della magistratura degli incontri di studio seguenti, riguardanti in tutto o in parte aspetti connessi al MAE: <sup>1</sup>

### **Incontri di studio nel 2008:**

"Cooperazione giudiziaria, mandato di arresto europeo e strumenti di giustizia penale nell'Unione Europea" (Roma, 7- 9 luglio 2008: 85 partecipanti);

"Estradizione, mandato d'arresto europeo" (Napoli, 14 maggio 2008: 16 partecipanti);

### **Incontri di studio nel 2007:**

"Cooperazione interstatale, rogatorie e mandato d'arresto europeo" (Roma, 7-9 maggio 2007: 87 partecipanti);

"Misure cautelari personali" (Roma, 20-22 giugno 2007: 97 partecipanti);

"Terrorismo e crimine transnazionale: aspetti giuridici e premesse socio organizzative del fenomeno" (Roma 5-7 marzo 2007: 90 partecipanti);

"Mandato d'arresto europeo" (Catania, 24 settembre 2007: 46 partecipanti);

---

<sup>1</sup> Per ogni incontro di studio il gruppo di esperti ha preso visione dei nomi dei relatori e dell'elenco dei partecipanti.

# RESTREINT UE

## Incontri di studio nel 2006:

"Le misure cautelari reali e personali" (Roma, 20-22 novembre 2006: 97 partecipanti);

## Incontri di studio nel 2005:

"Criminalità organizzata transnazionale: strumenti di contrasto e forme di cooperazione giudiziaria" (Roma, 6-8 giugno 2005: 88 partecipanti).

**Corsi di lingue.** Il Ministero della giustizia organizza periodicamente corsi di lingua francese e inglese per il suo personale addetto alle procedure MAE; la partecipazione è volontaria. Anche vari organi giurisdizionali organizzano, o prevedono di organizzare, corsi di lingue, in particolare francese e inglese.

**Documentazione scritta.** Le informazioni sulla legge italiana di attuazione sono anche diffuse tramite le circolari del Ministero della giustizia e tramite il *vademecum* per l'emissione del mandato d'arresto europeo. Questo documento contempla anche le migliori prassi. È inoltre disponibile su Internet una raccolta completa e dettagliata di giurisprudenza della Corte di Cassazione ("*Orientamento di giurisprudenza*") (cfr. punto 7.3.2.1.).

## 6. PROSPETTIVE DELLA DIFESA

Il gruppo di valutazione è stato ricevuto da membri di alto livello del collegio di disciplina del Consiglio nazionale forense. È tuttavia emerso che tali membri non sono stati personalmente coinvolti nelle procedure MAE. Malgrado le richieste del gruppo di esperti di incontrare avvocati con esperienza in materia di MAE, non è stato possibile organizzare una riunione in tal senso.

Il gruppo di esperti deplora che per tale ragione non sia stato possibile né valutare se, nella prassi, il diritto alla difesa sia garantito nelle procedure di consegna in Italia, né ottenere commenti dal punto di vista degli avvocati difensori in merito a tali procedure.

# RESTREINT UE

## 7. CONCLUSIONI

### 7.1. CONCLUSIONI GENERALI

#### 7.1.1. Considerazioni generali

Il gruppo di esperti vorrebbe soprattutto ringraziare le autorità italiane per l'eccellente ospitalità nonché per l'assistenza logistica e pratica offerta durante la visita di valutazione. L'Ufficio II del ministero della giustizia è stato inoltre molto efficiente nel fornire successivamente alcune informazioni supplementari su richiesta del gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è rimasto fortemente impressionato dalle conoscenze, dalla visione e dalla perizia dei giudici e procuratori interpellati, sia a livello di singoli organi giurisdizionali che di Ministero della giustizia. È stato un vero privilegio oltre che un piacere parlare con loro. Il gruppo di esperti ha valutato positivamente la cultura giudiziaria predominante nelle varie giurisdizioni, specie per quanto riguarda lo status della magistratura in quanto organo indipendente da altre sfere di governo.

Il gruppo di esperti ha riscontrato tra gli operatori interpellati una grande disponibilità a rendere la procedura di consegna del MAE un successo, rilevando altresì che secondo gli operatori stessi il sistema di consegna istituito dalla decisione quadro rappresenta in generale un sostanziale miglioramento rispetto alla situazione esistente in virtù della procedura di estradizione. Sono stati soprattutto apprezzati i termini più ristretti.

Il gruppo di esperti sottolinea di aver incontrato soltanto membri della magistratura di Roma e Napoli, due grandi città connotate da molta attività, e quindi esperienza, nel settore della cooperazione in materia di diritto internazionale, anche relativamente alla gestione delle procedure del MAE. Non gli è stato però possibile formarsi un parere sulla gestione delle suddette procedure in zone connotate da minore attività ed esperienza in materia di MAE ed altre procedure internazionali.

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti ricorda di non aver avuto l'opportunità di incontrare avvocati difensori con esperienza in materia di MAE. Non è stato quindi possibile né valutare se, nella pratica, i diritti della difesa sono garantiti in Italia nell'ambito delle procedure di consegna previste dal MAE, né ottenere osservazioni dal punto di vista degli avvocati difensori su tali procedure.

## 7.1.2. Questioni

### 7.1.2.1. Non conformità della legge italiana di attuazione alla decisione quadro

Il gruppo di esperti ha rilevato che i giudici e procuratori interpellati, inclusi quelli che lavorano al Ministero, pur facendo il possibile per mandare a buon fine la procedura del MAE, devono far fronte a una legge di attuazione per molti aspetti non conforme, nella lettera e/o nello spirito, alla decisione quadro.

Dopo che l'Italia ha approvato la decisione quadro, il legislatore italiano ha applicato un notevole margine di discrezionalità nella stesura della legge di attuazione, introducendo un regime di consegna molto più restrittivo di quello che intendeva istituire la decisione quadro. Laddove la decisione quadro ha introdotto l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la legge italiana di attuazione ha estensivamente introdotto un controllo più intrusivo rispetto al sistema istituito nel 1957 dalla convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa.<sup>1</sup>

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea il carattere vincolante delle decisioni quadro comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto europeo.<sup>2</sup> In base a questo "principio di interpretazione conforme", i giudici nazionali sono tenuti per quanto possibile a interpretare la normativa nazionale intesa ad attuare una decisione quadro alla luce della lettera e dello scopo di tale decisione quadro.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Parigi, 13 dicembre 1957.

<sup>2</sup> CGCE, sentenza del 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, punto 34.

<sup>3</sup> CGCE, sentenza "Pupino", citata nella nota precedente, punto 43: "*Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2, lett. b), UE.*".

## RESTREINT UE

Il gruppo di esperti ritiene che il legislatore italiano abbia messo la magistratura nella condizione di *dover dare*, su molti aspetti della legge 69/2005, un'interpretazione della legge italiana di attuazione per renderla conforme alla decisione quadro.

Questo è in effetti ciò che si è verificato. Come riferito nel capitolo 4, in varie occasioni gli organi giurisdizionali italiani, in particolare la Corte di Cassazione, hanno interpretato la legge italiana di attuazione in modo tale da attenuarne il carattere restrittivo e darle un'interpretazione conforme alla decisione quadro. Il gruppo di esperti elogia tale pratica molto positiva degli organi giurisdizionali italiani.

Tuttavia la Corte di giustizia europea ha altresì stabilito che il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale.<sup>1</sup> I giudici italiani riconoscono di avere un margine di manovra limitato e di essere talvolta nell'impossibilità di interpretare la legge italiana di attuazione alla luce della decisione quadro, poiché il testo della legge non lascia spazio all'interpretazione su una determinata questione.

Se non sussistono possibilità d'interpretazione o se manca ancora una chiara interpretazione conforme della Corte di Cassazione, le giurisdizioni di grado inferiore, soprattutto le corti di appello, devono lavorare applicando la legislazione vigente. Date le differenze sostanziali tra la legge italiana di attuazione e la lettera e lo spirito della decisione quadro, esiste il rischio che le varie giurisdizioni seguano pratiche diverse. Il gruppo di esperti ritiene, per inciso, che un'interpretazione conforme della Corte di Cassazione resti una soluzione di ripiego rispetto a una situazione in cui la legge italiana di attuazione sia pienamente conforme alla decisione quadro.

Pare inoltre che anche la Corte di Cassazione sia obbligata a seguire alla lettera la legge italiana di attuazione laddove non sussista possibilità alcuna d'interpretazione conforme.

Inoltre, anche le autorità emittenti straniere subiscono le conseguenze delle carenze della legge italiana di attuazione, la quale produce un gran numero di richieste di documentazione e informazioni supplementari non previste dalla decisione quadro e perciò non incluse nel modello del MAE.

---

<sup>1</sup> ECGE, sentenza "Pupino", punto 47.

## RESTREINT UE

Circolari e vademecum, non avendo carattere vincolante, possono solo in una certa misura contribuire a colmare il divario esistente tra la legge italiana di attuazione e la decisione quadro: i giudici italiani sono soggetti soltanto alla legge.<sup>1</sup>

Il gruppo di esperti, in considerazione di quanto precede, esorta fermamente l'Italia a modificare la legge 69/2005. Si allegano di seguito conclusioni e raccomandazioni specifiche a tale riguardo, in particolare ai punti 7.3. e 8.1. ("Conclusioni sulle attività dell'Italia in veste di Stato membro di esecuzione" e "Raccomandazioni all'Italia").

### 7.1.2.2. Lingue

Il gruppo di esperti ha rilevato - e ne era stato informato - che soltanto pochi giudici e procuratori italiani con compiti di autorità emittente o di esecuzione padroneggiano una seconda o terza lingua (più comunemente parlata). Ne consegue una loro maggiore difficoltà a mettersi direttamente in contatto con le autorità competenti di altri Stati membri. Si restringono inoltre le possibilità di una più ampia partecipazione degli operatori ad attività quali seminari tenuti in altri Stati membri o programmi di scambio quali quelli organizzati dalla rete europea di formazione giudiziaria (REFG). Il gruppo di esperti ha tuttavia rilevato con soddisfazione che il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero della giustizia e alcuni uffici giudiziari offrono o prevedono di offrire al personale corsi di lingua inglese e francese.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo 101, comma 2 della costituzione italiana.

<sup>2</sup> Cfr. anche capitolo 5.

## RESTREINT UE

### 7.1.2.3. Rettifica o cancellazione di una segnalazione a norma dell'articolo 111 della convenzione Schengen

La legge italiana contempla una procedura che consente ai cittadini di rettificare, cancellare o ottenere informazioni o un indennizzo relativamente ad una segnalazione che li riguarda, come previsto all'articolo 111 della convenzione Schengen.<sup>1</sup> La procedura si applica però solo alle segnalazioni inserite nel SIS dall'Italia. Le autorità italiane non hanno alcuna possibilità (facoltà) di rettificare le segnalazioni inserite nel SIS da altri Stati membri. Potrebbero tuttavia sussistere buoni motivi per farlo, ad esempio nei casi di concorrenti MAE o di fondate obiezioni a una segnalazione nel SIS (o al suo mantenimento nel sistema).

### 7.1.3. Buone prassi

#### 7.1.3.1. Centri di competenze

In una situazione in cui ogni giudice e ogni procuratore può in teoria doversi confrontare con un MAE la formazione, la sensibilizzazione e le esperienze acquisite sono fattori molto importanti. Il gruppo di esperti ha preso atto con soddisfazione che all'interno del Ministero della giustizia è stato creato un "centro di competenze" in materia di MAE. Ha altresì rilevato che in Italia si sono sviluppati molti altri "centri di competenze" informali, ad esempio all'interno della Corte di Cassazione ("punto di contatto") e di unità competenti dei tribunali e delle corti di appello (ad es. quella del distretto Lazio). Il gruppo di esperti elogia l'interazione tra questi vari centri di competenze.

---

<sup>1</sup> Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. L'articolo 111 della convenzione recita:

- "1. *Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.*
2. *Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116."*

# RESTREINT UE

## 7.2. CONCLUSIONI SULLE ATTIVITÀ DELL'ITALIA IN VESTE DI STATO MEMBRO DI EMISSIONE

### 7.2.1. Questioni

#### 7.2.1.1. Soglie previste per il ricorso ai MAE

Come riferito al punto 3.1, nei casi di azione penale l'emissione di un MAE presuppone l'esistenza di gravi indizi di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore a un massimo di quattro anni. Nei casi di condanna, perché possa essere emesso un MAE è necessario che sia da eseguire una condanna ad almeno un anno di reclusione effettiva; in certi casi tuttavia, ad es. per i delinquenti primari, è in realtà necessaria una pena detentiva superiore a tre anni (o quattro anni in casi eccezionali).

I requisiti della reclusione per un periodo di quattro anni o da 1 a 3 anni, nei casi rispettivamente di azione penale e di condanna, sono nettamente superiori a quanto previsto dalla decisione quadro, che all'articolo 2, paragrafo 1 fissa soglie di un anno e di quattro mesi.

Ciò limita il campo di applicazione per l'emissione di un MAE in Italia. Le soglie nettamente superiori previste dalla legge italiana precludono l'emissione dei MAE laddove la decisione quadro lo consentirebbe. Il gruppo di esperti, benché favorevole a un ricorso proporzionale ai MAE<sup>1</sup>, nutre dubbi sull'opportunità delle soglie italiane, che sono più elevate di quelle previste dall'articolo 2 della decisione quadro<sup>2</sup>. Il gruppo di esperti osserva, tuttavia, che tali soglie si applicano anche nei casi puramente nazionali in Italia.

---

<sup>1</sup> Cfr. il "Manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo", 8216/2/08 REV 2, in particolare il punto 3.

<sup>2</sup> Il gruppo osserva per inciso che tale situazione potrebbe ritorcersi contro l'Italia: (potenziali) criminali potrebbero infatti considerarla una specie di "zona protetta" in cui è assicurata l'immunità dall'esecuzione di sentenze per reati commessi in Italia.

# RESTREINT UE

## 7.2.1.2. Proporzionalità

Nel corso dei colloqui le autorità emittenti italiane hanno informato il gruppo di esperti che, ispiratesi in questo al *vademecum*, applicano una rigorosa verifica della proporzionalità prima di emettere un MAE. Le suddette autorità hanno infatti, come già rilevato (punto 3.1.), riferito al gruppo che soltanto in casi molto gravi (criminalità organizzata, tratta di esseri umani, terrorismo, omicidio) un procuratore chiederà al giudice di emettere un MAE.

In linea generale il gruppo di esperti elogia l'applicazione in Italia di una verifica della proporzionalità e vorrebbe raccomandarla anche ad altri Stati membri<sup>1</sup>. È tuttavia preoccupato per il fatto che alcune autorità emittenti italiane applicano questa verifica in modo troppo restrittivo, determinando così un ricorso troppo limitato ai MAE.

## 7.2.1.3. Ricorso alle segnalazioni SIS

Quando il luogo in cui si trova la persona ricercata è sconosciuto, la legge italiana di attuazione riserva il ricorso ai MAE e, di conseguenza, alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 95, ai casi in cui è "possibile" che la persona ricercata sia presente in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.<sup>2</sup> In pratica, il gruppo di esperti ha appreso dagli operatori che ciò significa che occorrono "indicazioni consistenti" della presenza della persona ricercata in un altro Stato membro. In mancanza di tali "indicazioni consistenti", non si procede all'emissione di un MAE. In tal caso, SIRENE inserisce spesso nel SIS segnalazioni di tipo diverso, quali le segnalazioni ai sensi degli articoli 98 e 99 (vedasi in particolare il punto 3.15) per verificare la possibilità di rintracciare una persona in un altro Stato membro. In caso di risposta positiva su una persona in base ad una segnalazione di "altro tipo", le autorità degli altri Stati membri non hanno, in mancanza di un MAE emesso in Italia o di una segnalazione ai sensi dell'articolo 95 – che equivale a un MAE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della decisione quadro – alcuna base giuridica per procedere all'arresto della persona in questione. Sono innanzi tutto costrette a informare le autorità italiane e a ottenere un MAE e quindi l'autorizzazione all'arresto. Ciò può dare luogo a procedure inefficaci ed eccessivamente lunghe.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche il summenzionato "Manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo".

<sup>2</sup> Cfr. articolo 29, comma 1 della legge 69/2005; come già rilevato, l'espressione "indicazioni consistenti" è stata utilizzata dagli operatori interpellati.

## RESTREINT UE

### 7.2.1.4. Menzione di altri MAE pendenti sul formulario M

Quando nei confronti della stessa persona siano stati emessi più MAE dalle autorità emittenti italiane, nel SIS sarà effettuata una segnalazione soltanto per quello più importante. Una volta fermata la persona in questione, l'autorità di esecuzione sarà informata degli altri MAE pendenti. Della loro esistenza non è fatta menzione nel formulario M.

Il gruppo di esperti può comprendere che la segnalazione venga effettuata soltanto in relazione al MAE più importante, ma deplora che gli altri MAE pendenti nei confronti della stessa persona non siano menzionati nel formulario M. Si potrebbero così fornire utili informazioni agli altri Stati membri, soprattutto se fosse data una breve descrizione dei reati oggetto degli altri MAE. Sebbene attualmente sia già possibile indicare l'esistenza di altri MAE nel formulario M<sup>1</sup>, sarebbe utile che il formulario prevedesse un'apposita casella.

### 7.2.1.5. Possibile emissione di MAE da parte del procuratore nei casi di azione penale

L'obbligo che nei casi di azione penale il MAE sia emesso dal giudice che ha emesso il mandato d'arresto nazionale<sup>2</sup> causa talvolta difficoltà pratiche in quanto il procedimento può essere stato trasferito altrove dopo l'emissione del mandato d'arresto nazionale. Quando si ravvisa l'opportunità di emettere un MAE, il procedimento può infatti essere già dinanzi a un altro giudice o organo giurisdizionale.

Alcuni operatori hanno osservato che potrebbe essere utile che il procuratore incaricato del caso possa almeno predisporre il MAE, che sarebbe poi firmato ed emesso dal giudice presso cui il procedimento è pendente, quando si ravvisi la necessità dell'emissione.

A questo proposito si ricorda che spesso si verifica già, nella pratica, che l'emissione di un MAE sia proposta dal procuratore presso il tribunale o la corte d'appello e che sia lo stesso procuratore a compilare il modello del MAE e a sottoporlo al giudice per la firma.

---

<sup>1</sup> In particolare nella casella 083 "Informazioni particolari relative alla segnalazione".

<sup>2</sup> Legge 69/2005, articolo 28, comma 1, lettera a).

## RESTREINT UE

### 7.2.1.6. Registro dei MAE

Non è prevista in Italia la registrazione di mandati d'arresto nazionali, dei MAE e di altri mandati d'arresto internazionali in un'unica banca dati centrale; non è neppure prevista la possibilità per i procuratori e i giudici di verificare l'esistenza di mandati d'arresto pendenti per la persona ricercata. Soltanto a livello di Ministero della giustizia si provvede a verificare l'esistenza parallela di due o più mandati d'arresto nei confronti della stessa persona. A quel punto, però, l'autorità competente deve aver già emesso un MAE.

Potrebbe risultare utile disporre di un registro nazionale di mandati d'arresto in cui il procuratore o il giudice possa verificare in anticipo l'eventuale esistenza di altri MAE nei confronti della stessa persona e trattare quindi con maggiore efficacia il procedimento.

### 7.2.1.7. Assenza di riscontro

Come già riferito al punto 3.15, presso gli uffici SIRENE il gruppo di esperti è stato informato che i loro lavori talvolta si complicano per la mancanza di riscontro da parte delle autorità italiane competenti. Capita che i MAE emessi dalle autorità italiane siano riesaminati o ritirati da queste ultime senza adeguata comunicazione a SIRENE. Nella pratica ciò può causare difficoltà. Ne potrebbero così derivare uno spreco di tempo da parte delle forze di polizia e/o delle autorità giudiziarie e possibili presunte inosservanze della legge da parte dell'autorità di esecuzione per quanto riguarda l'inserimento di dati inesatti nel SIS. La creazione di un registro dei MAE, proposto al punto precedente, può risultare utile anche a questo proposito.

## RESTREINT UE

### 7.2.1.8. Garanzie per le sentenze di condanna pronunciate "in absentia"

Gli operatori interpellati hanno osservato che, almeno per quanto riguarda il passato, sono sorti problemi con l'esecuzione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri dei MAE emessi da autorità italiane sulla base di sentenze di condanna pronunciate "in absentia". Non è sempre stato possibile per le autorità italiane competenti fornire tempestivamente le garanzie effettive ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro.

Le autorità italiane presso il Ministero della giustizia hanno sottolineato che i problemi dovrebbero essere stati risolti con la nuova legge 60/2005 in materia<sup>1</sup>. Il gruppo di esperti apprezza lo sforzo del legislatore italiano, pur restando preoccupato quanto all'effettiva capacità delle competenti autorità italiane di fornire le necessarie garanzie a tempo debito e nei dovuti termini.

### 7.2.1.9. Durata massima della custodia cautelare

Per la legge italiana una persona può essere posta sotto custodia cautelare per un periodo limitato che va da tre mesi a un anno. Ai fini del calcolo della durata massima della custodia cautelare per la legge italiana contano anche i periodi di custodia sofferti all'estero. Quando nello Stato di esecuzione la durata della custodia cautelare è superiore alla durata della custodia cautelare italiana, il mandato d'arresto italiano, che è la base per il mandato d'arresto europeo emesso dalla competente autorità italiana, diventa nullo e privo di effetti. Ne consegue che anche il mandato d'arresto europeo non è più valido e deve essere ritirato; non è possibile emettere un nuovo mandato d'arresto europeo per perseguire lo stesso (presunto) reato. L'Italia si è trovata in questa situazione allorché ha avuto a che fare con la durata eccessiva dei procedimenti per il mandato d'arresto europeo nel Regno Unito (cfr. punto 3.15).

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 175 del Codice di procedura penale, in particolare commi 2 e 2bis; vedasi al riguardo il punto 3.15.

## RESTREINT UE

### 7.2.1.10. Chiara indicazione della durata della custodia cautelare

Durante gli incontri, vari operatori hanno comunicato che alla consegna della persona richiesta, le autorità di esecuzione non avevano indicato chiaramente il periodo di custodia cautelare sofferto dalla persona in questione. È tuttavia importante che tale periodo sia noto con precisione ai fini del calcolo della deduzione obbligatoria da applicare alla detenzione che dovrà essere scontata in esecuzione della (eventuale) condanna definitiva.<sup>1</sup>

### 7.2.1.11. Sostituzione di segnalazioni SIS preesistenti

Come osservato al punto 3.15, il gruppo è stato informato che solo alcune autorità giudiziarie emittenti italiane hanno sostituito le segnalazioni Interpol già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge italiana di attuazione con le nuove segnalazioni SIS. Nei casi in cui la segnalazione è stata aggiornata, il formulario A è stato sostituito con il formulario A + M, lasciando invariata la segnalazione INTERPOL. Nei casi in cui la segnalazione non è stata aggiornata, una volta che il ricercato viene localizzato, l'autorità italiana competente emette il mandato di arresto europeo e il formulario A + M.

Sebbene le autorità italiane non abbiano riferito di alcuna questione sorta finora a questo riguardo, il gruppo di esperti rileva che la pratica di mantenere invariate le vecchie segnalazioni potrebbe causare problemi ad alcuni Stati membri SIS che non accettano più mandati d'arresto internazionali da altri Stati membri SIS per avviare la ricerca di una persona.

## 7.2.2. Buone prassi

### 7.2.2.1. Vademecum

Le autorità italiane hanno redatto un *vademecum* che spiega gli aspetti pratici della procedura da seguire per emettere un mandato d'arresto europeo. Il gruppo di esperti auspica che tale *vademecum* sia regolarmente aggiornato per integrare, tra l'altro, le buone prassi emerse nel frattempo.

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 26 della decisione quadro.

# RESTREINT UE

## 7.3. CONCLUSIONI SULLE ATTIVITA' DELL'ITALIA IN VESTE DI STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

### 7.3.1. Considerazioni generali

Come segnalato nel precedente punto 7.1.2.1., il gruppo di esperti ritiene che per molti aspetti la legge italiana di attuazione non sia conforme, nella lettera e/o nello spirito, alla decisione quadro. Esso esorta fermamente l'Italia a conformare la legge di attuazione alla decisione quadro.

Il gruppo di esperti sottolinea che il fatto che alcune disposizioni della legge italiana di attuazione non conformi alla decisione quadro non siano ancora state applicate dalle autorità di esecuzione italiane non è un motivo per considerarle "innocue", dal momento che in futuro potrebbero benissimo trovare applicazione. Dovrebbero pertanto essere soppresse oppure, ove opportuno, allineate alla decisione quadro.

Anche le disposizioni non conformi alla decisione quadro, ma che sono state rese meno rigide dalla Corte di Cassazione, dovrebbero essere soppresse o, se del caso, rese conformi alla decisione quadro. Di fatto, un'interpretazione conforme da parte della Corte di Cassazione, benché sicuramente gradita, è pur sempre una soluzione di ripiego rispetto a una situazione in cui la legge italiana di attuazione sia pienamente conforme alla decisione quadro.

Secondo il gruppo di esperti, da un testo riveduto della legge italiana di attuazione che sia chiaro, preciso e pienamente conforme alla decisione quadro trarrebbero adeguato vantaggio sia le autorità competenti italiane che quelle di altri Stati membri.

# RESTREINT UE

## 7.3.2. Questioni

### 7.3.2.1. Motivi di rifiuto

#### a) Motivi di rifiuto completamente nuovi

Il legislatore italiano ha introdotto nella legge di attuazione 9 motivi di rifiuto completamente nuovi. Si tratta dei motivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), e), f), g), s), t), u) e v) della legge 69/2005. Anche se la Corte di Cassazione ha limitato la portata di alcuni di tali motivi, il gruppo di esperti è del parere che il loro inserimento nella legge italiana (alcuni dei quali, ad esempio l'eccezione per "reato politico", reintroducono una situazione ancor più restrittiva di quella prevista dalla Convenzione del 1957 sull'estradizione) sia contrario alla lettera e allo spirito della decisione quadro, la quale, agli articoli 3 e 4, enumera un numero esaustivo di motivi di rifiuto.

Alcuni dei nuovi motivi di rifiuto richiedono un esame fattuale del caso che non è conforme al principio di reciproco riconoscimento su cui la decisione quadro si basa. Altri motivi comportano la richiesta allo Stato membro di emissione di ulteriore documentazione o di informazioni supplementari che non figurano nel modello standard. Ciò comporta un maggior dispendio di tempo ed è contrario all'idea che il mandato d'arresto europeo sia un "sistema semplificato di consegna", che consente di eliminare "la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione" (si veda il considerando 5 della decisione quadro).

Per inciso, secondo il gruppo di esperti il fatto che parecchi nuovi motivi di rifiuto siano già stati applicati nella pratica sottolinea quanto sia urgente la necessità di sopprimerli.

## RESTREINT UE

### b) Condizione supplementare in materia di tasse e imposte

Nel recepire nell'articolo 7, commi 1 e 2 il motivo di rifiuto di cui all'articolo 4, punto 1 della decisione quadro, il legislatore italiano, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, ha subordinato l'eccezione relativa alle tasse e alle imposte alla seguente condizione: "*deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni*".

Si tratta di una limitazione contraria alla decisione quadro<sup>1</sup> e che dovrebbe pertanto essere soppressa.

### c) Nuovi motivi di rifiuto relativi a diritti umani / pena di morte

Il legislatore italiano ha convertito i considerando 12 e 13 della decisione quadro in tre motivi obbligatori di rifiuto (si veda l'articolo 18, comma 1, lettere a), d) e h) della legge italiana di attuazione). Il gruppo di esperti è consapevole che i legislatori di altri Stati membri hanno agito in modo analogo e che la "questione dei diritti umani" occupa un posto importante nella Costituzione italiana. Tuttavia il gruppo ritiene che l'inserimento di questi motivi di rifiuto nella legge italiana di attuazione sia contrario alla lettera e allo spirito della decisione quadro che enumera in modo esaustivo i motivi di rifiuto agli articoli 3 e 4. Inoltre il gruppo di esperti è dell'avviso che tali motivi di rifiuto, interpretabili come espressione di sfiducia nell'ordinamento giuridico e nel sistema giudiziario di (taluni) altri Stati membri, siano superflui, specie alla luce della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> L'articolo 4, punto 2 della decisione quadro stipula infatti che "*in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente*" (sottolineatura aggiunta).

# RESTREINT UE

## d) Conversione di motivi facoltativi in motivi obbligatori

Il legislatore italiano ha recepito nella legge di attuazione sei motivi facoltativi di rifiuto, di cui all'articolo 4 della decisione quadro, come obbligatori.<sup>1</sup> Pur sapendo che l'Italia non è l'unico Stato membro ad aver convertito alcuni motivi di rifiuto da facoltativi in obbligatori, il gruppo di esperti giudica tale conversione contraria alla lettera e allo spirito della decisione quadro, la quale, all'articolo 4, fa esplicito riferimento all' "autorità giudiziaria dell'esecuzione" quale organo competente per applicare a sua discrezione i motivi facoltativi di rifiuto: convertendo i motivi da facoltativi in obbligatori il legislatore italiano ha privato le autorità italiane di esecuzione del potere discrezionale di applicare o meno detti motivi.

Ciò risulta particolarmente preoccupante relativamente al motivo di rifiuto che riguarda la territorialità, come previsto all'articolo 4, punto 7 della decisione quadro, e che è stato recepito all'articolo 18, comma 1, lettera p) della legge italiana di attuazione. Il legislatore italiano, imponendo alle autorità di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo se il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio italiano, ha privato dette autorità della possibilità di decidere caso per caso il luogo più idoneo per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso in questione. Ciò può pregiudicare l'efficacia della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, posto che in talune circostanze un'altra autorità giurisdizionale può trovarsi in una posizione migliore per avviare e concludere l'azione penale.

### 7.3.2.2. Requisito di fornire ulteriore documentazione

In applicazione dell'articolo 6, comma 3 della legge italiana di attuazione, l'autorità emittente deve fornire copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo al mandato d'arresto europeo.

---

<sup>1</sup> Il motivo facoltativo di cui all'articolo 4, punto 5 della decisione quadro non è stato recepito.

# RESTREINT UE

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo l'autorità emittente è tenuta ad allegare ulteriore documentazione, tra cui una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna (con l'indicazione delle fonti di prova), il testo delle disposizioni di legge applicabili dello Stato di emissione, i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

I commi 5 e 6 dell'articolo 6 prevedono norme che consentono alle autorità italiane di esecuzione di imporre gli obblighi di cui ai precedenti commi 3 e 4. Se le autorità emittenti non forniscono le informazioni richieste, la richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo è respinta.

Benché l'applicazione dell'articolo 6, comma 4 in particolare, sia stata resa meno rigida dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione<sup>1</sup>, il gruppo di esperti ritiene che le suddette disposizioni, che introducono tra l'altro il requisito delle fonti di prova ed impongono alle autorità emittenti di fornire sistematicamente documentazione cui non si fa riferimento nel modello di mandato di arresto europeo, siano fundamentalmente contrarie al principio del reciproco riconoscimento e di conseguenza non conformi alla decisione quadro.

### 7.3.2.3. Gravi indizi di colpevolezza

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge italiana di attuazione, la corte d'appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata "*se sussistono gravi indizi di colpevolezza*".<sup>2</sup> Questa condizione, che introduce il requisito della "causa probabile" è palesemente in contraddizione con il principio di reciproco riconoscimento e di conseguenza con la decisione quadro. Per quanto attiene alla colpevolezza, l'autorità italiana di esecuzione dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata dalla competente autorità emittente: questa verifica non spetta all'autorità italiana di esecuzione.

---

<sup>1</sup> Si veda il punto 4.4. per la giurisprudenza e una spiegazione più particolareggiata.

<sup>2</sup> Per i casi di condanna è stipulato che deve essere stata emessa una "*sentenza irrevocabile*".

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti è consapevole che l'applicazione di questa disposizione è stata resa meno rigida dalla Corte di Cassazione; ritiene tuttavia che si tratti di una grave violazione della lettera e dello spirito della decisione quadro e raccomanda pertanto al legislatore italiano di allineare su questo punto la legge 69/2005 alla decisione quadro.

## 7.3.2.4. Doppia punibilità

### a) Verifica *de facto* della doppia punibilità in tutti i casi

Come illustrato al punto 4.7 l'elenco dei 32 reati di cui all'articolo 8, comma 1 della legge italiana di attuazione è molto più dettagliato dell'elenco di 32 reati riportato nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro. Tenuto conto dell'articolo 8, comma 2 della legge italiana di attuazione, ne consegue che in quasi tutti i casi riguardanti i reati elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro, il giudice italiano deve verificare l'esistenza della doppia punibilità. Alcuni operatori hanno persino affermato che esiste il rischio di una triplice verifica della punibilità in quanto le descrizioni che figurano nell'articolo 8, comma 1 della legge italiana di attuazione sarebbero ancor più restrittive di quelle del codice penale italiano.

Benché gli operatori interpellati abbiano dichiarato che questo articolo non ha creato difficoltà, il gruppo di esperti ritiene che esso possa eventualmente dar luogo a problemi di natura sostanziale. Dovrebbe pertanto essere allineato al testo della decisione quadro.

### b) Eccezione per i cittadini italiani che non conoscono la legge dello Stato di emissione

L'articolo 8, comma 3 recita: "*Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.*"

Al gruppo di esperti è stato spiegato che questa curiosa eccezione è stata inserita in seguito a una sentenza della Corte costituzionale italiana del 1988, secondo la quale in determinati casi occorre derogare al principio generale *ignorantia legis non excusat* (o *ignorantia legis neminem excusat*).

## RESTREINT UE

Il gruppo di esperti osserva che questa disposizione, che assomiglia a un motivo di rifiuto, non è contenuta nella decisione quadro. Il gruppo di esperti ritiene inoltre che la disposizione possa obbligare l'autorità di esecuzione italiana a effettuare un esame di merito del caso. Ciò è contrario al principio di reciproco riconoscimento e quindi non conforme alla decisione quadro.

### 7.3.2.5. Esclusione delle circostanze aggravanti

L'articolo 7, comma 2 nonché quattro parole<sup>1</sup> dell'articolo 8, comma 1 della legge italiana di attuazione prevedono che ai fini del calcolo della pena (minima) per cui è possibile la consegna non si tiene conto delle circostanze aggravanti. Queste disposizioni, che hanno il merito di essere chiare e di facile applicazione, comportano che il legislatore italiano richieda un più alto grado di "punibilità" rispetto a quanto previsto in virtù della decisione quadro, la quale in effetti su questo punto non si pronuncia. Questa disposizione può causare problemi nei confronti di Stati di emissione la cui legislazione prevede una pena modesta per il reato di base ma in cui la pena applicabile imposta può essere inasprita a causa di circostanze aggravanti (per esempio furto che può essere aggravato da vari parametri, quali il valore dei beni rubati, ricorso alla violenza e/o ad armi, ecc.)

### 7.3.2.6 Requisito della firma del giudice sul mandato d'arresto nazionale

In forza dell'articolo 1, comma 3 della legge italiana di attuazione, *"L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo ... sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ....."* .

Il gruppo di esperti rileva che questa disposizione ha dato luogo ad almeno due difficoltà:

- a) il requisito che il mandato d'arresto nazionale sia sottoscritto da un "giudice" potrebbe essere erroneamente interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione italiana dovrebbe rifiutare l'esecuzione di un MAE se il mandato d'arresto nazionale sul quale si basa è stato emesso da un'autorità giudiziaria diversa da un giudice, in particolare da un pubblico ministero;

---

<sup>1</sup> "escluse le eventuali aggravanti".

## RESTREINT UE

- b) il requisito che il mandato d'arresto nazionale sia motivato potrebbe essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione italiana dovrebbe procedere a una verifica di merito del caso, cosa che non è tenuta a fare. Sotto questo aspetto il requisito pare in contraddizione con il principio di reciproco riconoscimento sul quale si basa la decisione quadro.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dato, su tale disposizione, un'interpretazione in linea con la decisione quadro.<sup>1</sup>

### 7.3.2.7. Garanzie costituzionali

L'articolo 2, comma 2 della legge italiana di attuazione prevede che allo Stato membro di emissione possano essere richieste garanzie riguardanti determinati principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione italiana. Secondo il gruppo di esperti, questa disposizione è alquanto vaga e sembra allargare la serie di garanzie che possono essere richieste in forza dell'articolo 19 della legge italiana di attuazione che recepisce l'articolo 5 della decisione quadro. L'articolo 2, comma 2 potrebbe comportare il rifiuto della consegna per un motivo che non è previsto nella decisione quadro.

### 7.3.2.8. Procedura in caso di consenso alla consegna

La legge italiana di attuazione non prevede una procedura speciale in caso di consenso (cfr. articolo 14), in virtù della quale la corte d'appello delibera molto più rapidamente sulla consegna rispetto ai casi di mancato consenso. Tuttavia dopo che la corte d'appello ha emesso un'ordinanza in un caso in cui la persona interessata ha acconsentito ad essere consegnata, tale persona ha ancora la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Per es. Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 14 febbraio 2007, Piaggio (Germania).

<sup>2</sup> La legge italiana di attuazione non è del tutto chiara sulle conseguenze del ricorso in relazione all'esecuzione dell'ordinanza. All'articolo 22, comma 1 essa recita "*Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza*", senza fare apparentemente una distinzione tra sentenze e ordinanze. Tuttavia, l'articolo 23, comma 1 stabilisce che "*La persona richiesta in consegna deve essere consegnata ... entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile ovvero ... dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4*" [si tratta dell'ordinanza di consegna originaria, prima del ricorso].

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti ritiene che la possibilità di ricorso in casi di consenso sia ridondante, tanto più che il consenso, una volta espresso, è irrevocabile.

## 7.3.2.9. Proporzionalità dei mandati d'arresto ricevuti

Vari operatori hanno riferito al gruppo di esperti che MAE riguardanti casi di scarsissima importanza richiedono un grande dispendio di tempo ed energie. Il problema si pone soprattutto per mandati provenienti dalla Romania. Secondo gli operatori, la soluzione potrebbe consistere in un maggiore ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda le pene da comminare per le più frequenti fattispecie di reato.

## 7.3.2.10 Qualità dei MAE e relative traduzioni

Le autorità di esecuzione italiane, come pure il Ministero della giustizia, hanno rilevato che la qualità dei MAE trasmessi da determinati Stati membri è talvolta alquanto scarsa. Il modulo non è compilato interamente, le descrizioni sono vaghe e la formulazione imprecisa. Talvolta anche le traduzioni sembrano essere di scarsa qualità. Ciò può andare a scapito dell'efficace esecuzione di un MAE.

## 7.3.2.11. Ricorso a Eurojust

Eurojust è menzionata due volte nella legge italiana di attuazione. L'articolo 17, comma 2 dispone che ove sia ravvisata l'impossibilità di rispettare il termine di sessanta giorni per decidere sull'esecuzione di un MAE, il Ministro della giustizia ne dà comunicazione allo Stato richiedente, *anche tramite Eurojust*. Questa disposizione non è conforme all'articolo 17, paragrafo 7 della decisione quadro, secondo cui l'autorità dell'esecuzione è tenuta a informare l'autorità emittente e, *in particolare*, a informare Eurojust se non è stato rispettato il termine di 90 giorni. L'articolo 20, comma 2 della legge italiana di attuazione prevede, in linea con l'articolo 16, paragrafo 2 della decisione quadro, che l'autorità di esecuzione italiana possa richiedere una consulenza a Eurojust in caso di concorso di richieste di consegna.

# RESTREINT UE

Il gruppo di esperti ha espresso che, pur riconoscendo l'importanza di Eurojust, le autorità italiane in pratica ricorrono raramente a questo organismo nell'ambito di procedure MAE. Eurojust non è informato nei casi in cui i termini non possono essere rispettati, né vi si ricorre in caso di concorso di richieste di consegna o in qualsivoglia altra occasione.

## 7.3.2.12. Disposizioni transitorie

Come rilevato al punto 4.11, il legislatore italiano ha limitato in tre modi l'applicazione della legge italiana di attuazione.<sup>1</sup> Questo induce il gruppo di esperti a formulare due osservazioni.

In primo luogo, in forza dell'articolo 40, comma 1, le disposizioni della legge italiana di attuazione si applicano solo alle richieste di esecuzione dei MAE emessi - e di conseguenza ricevuti dalle autorità di esecuzione italiane - dopo il 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge 69/2005.

Con ciò sono esclusi tutti i MAE emessi prima del 15 maggio 2005. La conseguenza di questa disposizione, non è in linea con l'articolo 32, paragrafo 1 della decisione quadro, è che le autorità emittenti che hanno emesso un MAE prima del 15 maggio 2005 devono emettere un nuovo MAE se desiderano ottenere la consegna di una persona che si trova (probabilmente) in Italia.

Il gruppo di esperti rileva che l'Italia ha adottato la legge di attuazione nell'aprile 2005, quasi un anno e mezzo dopo il termine previsto dall'articolo 34 della decisione quadro. In effetti, tra i 25 Stati membri che nel 2002 avevano adottato la decisione quadro, l'Italia è stata l'ultima ad adottare la legge di attuazione nazionale. In queste circostanze, il gruppo di esperti trova deplorabile il fatto che l'Italia possa in alcuni casi aver obbligato altri Stati membri - che hanno adottato tempestivamente le loro leggi di attuazione e hanno emesso mandati d'arresto già nel 2004 e all'inizio del 2005 - a emettere nuovi MAE qualora un MAE fosse stato emesso prima del 15 maggio 2005.

---

<sup>1</sup> Articolo 40 della legge 69/2005.

# RESTREINT UE

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è stata prevista un'eccezione alla norma dell'articolo 40, comma 1, nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge italiana di attuazione, riguardante l'assenza di verifica in casi di doppia incriminazione, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo il 14 maggio 2005.

Il gruppo di esperti fa presente che questa disposizione non è conforme allo spirito del riconoscimento reciproco che è alla base della decisione quadro, pur constatando che, secondo gli operatori, le disposizioni sulla doppia incriminazione non hanno mai creato difficoltà.

## 7.3.3. Buone prassi

### 7.3.3.1 Raccolta di giurisprudenza

L'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione ha predisposto un'ottima e assai pratica raccolta della giurisprudenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda la legge 69/2005. La raccolta, che consta di circa 90 pagine, illustra l'applicazione della legge di attuazione, descrivendo in modo ben comprensibile la giurisprudenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ciascun articolo della legge 69/2005; vi figurano anche alcune pagine di informazione sulla giurisprudenza in materia di MAE delle Corti supreme di altri Stati membri e della Corte di giustizia europea. La raccolta, denominata "*orientamento di giurisprudenza*" è periodicamente aggiornata e disponibile su internet nel sito web della Corte di Cassazione.<sup>1</sup>

### 7.3.3.2 Flessibilità nella ricezione di MAE in altre lingue

Benché per legge l'Italia accetti solo MAE in lingua italiana, in casi di urgenza il Ministero della giustizia accetta anche MAE in lingue diverse dall'italiano. In casi di emergenza tale Ministero può persino chiedere ai propri traduttori di tradurre in italiano il MAE.

---

<sup>1</sup> <http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp#>

# RESTREINT UE

## 8. RACCOMANDAZIONI

### 8.1. RACCOMANDAZIONI ALL'ITALIA

#### IN GENERALE

Raccomandazione 1 – Esaminare la possibilità di aumentare le misure atte a promuovere la formazione per giudici, procuratori e personale giudiziario, in lingue diverse dall'italiano, in particolare quelle che possono servire nei contatti diretti con le autorità competenti di altri Stati membri e che possono facilitare la partecipazione dei membri della magistratura e del ministero della giustizia ai seminari tenuti in altri Stati membri e agli scambi [cfr. 7.1.2.2.].

#### RACCOMANDAZIONI ALL'ITALIA IN VESTE DI STATO MEMBRO DI EMISSIONE

Raccomandazione 2 – Esaminare la possibilità di ravvicinare le soglie per l'emissione di un MAE a quelle previste dall'articolo 2 della decisione quadro, segnatamente per i casi di condanna [cfr. 7.2.1.1.]

Raccomandazione 3 – Prevedere un uso maggiore delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 95 qualora il luogo in cui si trova la persona ricercata sia sconosciuto e non ci siano ancora "validi motivi" per ritenere che la persona ricercata si trovi in uno degli altri Stati membri [cfr. 7.2.1.3.]

Raccomandazione 4 – Valutare l'eventualità, se una persona è oggetto di più di un MAE, di menzionare l'esistenza degli altri MAE nel formulario M [cfr. 7.2.1.4.]

Raccomandazione 5 – Prevedere un registro nazionale dei MAE nel quale siano iscritti, possibilmente, i mandati d'arresto nazionali oltre a quelli internazionali [cfr. 7.2.1.6.]

# RESTREINT UE

Raccomandazione 6 - Garantire che le autorità competenti tengano informata SIRENE di tutte le modifiche (riesame, ritiro, ecc.) relative ai MAE emessi dalle autorità emittente italiane [cfr. 7.2.1.7.]

Raccomandazione 7 – Sorvegliare la situazione in merito ai casi di condanna "in absentia"; assicurarsi che siano applicate le dovute garanzie in tempo utile [cfr. 7.2.1.8]

Raccomandazione 8 – Provvedere affinché le attuali segnalazioni SIS basate su mandati d'arresto internazionali e (nel caso) le segnalazioni Interpol basate su mandati d'arresto europei siano sostituite da segnalazioni SIS (ai sensi dell'articolo 95) basate su mandati d'arresto europei [cfr. 7.2.1.11.]

## RACCOMANDAZIONI ALL'ITALIA IN VESTE DI STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

Raccomandazione 9 – Limitare i motivi di rifiuto a quelli indicati nella decisione quadro e sopprimere pertanto l'articolo 18, comma 1, lettere b), (c), (e), (f), (g), (s), (t), (u) e (v) della legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.1.a)]

Raccomandazione 10 - Valutare l'eventualità di sopprimere l'articolo 7, comma 2, secondo periodo della legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.1.b)]

Raccomandazione 11 – Valutare l'eventualità di sopprimere l'articolo 18, comma 1, lettere a) e d) e l'articolo 18, comma 1, lettera h) della legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.1.c)]

Raccomandazione 12 – Valutare, all'interno della legge 69/2005, l'eventualità di rendere *opzionali* i motivi di rifiuto basati sull'articolo 4 della decisione quadro [cfr. 7.3.2.1.d)]

Raccomandazione 13 – Sopprimere l'articolo 6, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.2.]

Raccomandazione 14 – In linea con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allineare alla decisione quadro l'articolo 17, comma 4 della legge 69/2005 relativo alla verifica della colpevolezza [cfr. 7.3.2.3.]

# RESTREINT UE

Raccomandazione 15 – Allineare il testo dell'elenco dei reati di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 69/2005 alla descrizione delle categorie dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro [cfr. 7.3.2.4.a)]

Raccomandazione 16 – Valutare l'eventualità di sopprimere l'articolo 8, comma 3 della legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.4.b)]

Raccomandazione 17 – Valutare l'eventualità di sopprimere l'articolo 7, comma 3, secondo periodo e 4 parole nel cappello dell'articolo 8, comma 1 della legge 69/2005 ("*escluse le eventuali aggravanti*") [cfr. 7.3.2.5.]

Raccomandazione 18 – In linea con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, valutare l'eventualità di modificare l'articolo 1, comma 3 della legge 69/2005 al fine di allinearla alla decisione quadro [cfr. 7.3.2.6.]

Raccomandazione 19 – Allineare l'articolo 2, comma 2 o alla decisione quadro in modo che si riferisca solo alle garanzie che possono essere richieste dalle autorità di esecuzione italiane ai sensi della decisione quadro [cfr. 7.3.2.7.]

Raccomandazione 20 – Valutare l'eventualità di sopprimere la possibilità di ricorso, in caso di consenso, nella legge 69/2005 [cfr. 7.3.2.8.]

Raccomandazione 21 – Informare Eurojust in caso di non rispetto del termine di 90 giorni per eseguire il MAE, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7 della decisione quadro; valutare l'opportunità di coinvolgere maggiormente Eurojust per agevolare i contatti con le autorità competenti di altri Stati membri [cfr. 7.3.2.11.]

Raccomandazione 22 – Valutare l'opportunità di allineare l'articolo 40 della legge 69/2005 agli articoli 31 e 32 della decisione quadro [cfr. 7.3.2.12.]

## 8.2. RACCOMANDAZIONI A DETERMINATI ALTRI STATI MEMBRI

Raccomandazione 23 – Laddove opportuno, creare "centri di competenze" su questioni relative al MAE che gli operatori possano contattare per ricevere precisazioni e assistenza [cfr. 7.1.3.1.]

## RESTREINT UE

Raccomandazione 24 – Laddove opportuno, valutare - nei casi in cui siano stati emessi più MAE nei confronti della stessa persona - l'eventualità di menzionare l'esistenza degli altri MAE nel formulario M [cfr. 7.2.1.4.]

Raccomandazione 25 – Rispettare i termini d'esecuzione del MAE, tenendo presente che nello Stato di emissione i termini per la custodia cautelare possono essere fissati al massimo consentito [cfr. 7.2.1.9.]

Raccomandazione 26 – All'atto della consegna della persona interessata, indicare chiaramente il periodo della custodia cautelare sofferto dalla persona stessa nello Stato di esecuzione [cfr. 7.2.1.10.]

Raccomandazione 27 – Applicare un test di proporzionalità in ordine all'emissione dei MAE. Tener conto dei tempi e sforzi necessari allo Stato di esecuzione per soddisfare una richiesta di esecuzione di un MAE [cfr. 7.3.2.9.]

Raccomandazione 28 – Garantire una qualità elevata dei MAE e delle relative traduzioni [cfr. 7.3.2.10.]

Raccomandazione 29 - Considerare l'opportunità di stabilire una raccolta di giurisprudenza sull'applicazione della legge nazionale di attuazione e distribuirla agli operatori del settore per le questioni MAE [cfr. 7.3.3.1.]

### 8.3. RACCOMANDAZIONI ALL'UNIONE EUROPEA

Raccomandazione 30 – Prevedere un dibattito a livello dell'UE sull'applicazione pratica dell'articolo 111 della convenzione Schengen, compresa la possibilità di introdurre un meccanismo di mediazione in caso di conflitto giurisdizionale [cfr. 7.1.2.3.]

Raccomandazione 31 – Valutare l'opportunità di modificare il formulario M ad uso del SIS in modo che contenga un'apposita casella in cui possa essere menzionata l'esistenza di altri MAE emessi nei confronti della stessa persona [cfr. 7.2.1.4.]

# RESTREINT UE

Raccomandazione 32 – Valutare l'opportunità di stabilire una raccolta di giurisprudenza su scala europea sull'applicazione delle leggi nazionali di attuazione della decisione quadro e distribuirla a chi di dovere [cfr. 7.3.3.1.]



# RESTREINT UE

ALLEGATO A

## PROGRAMMA DELLE VISITE

### Lunedì 14 luglio 2008

14.30 - 17.30    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Breve introduzione al sistema giudiziario italiano; informazioni sulla legge 69/2005 che recepisce la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo; principali decisioni della Corte di Cassazione; Introduzione all'Ufficio II della direzione generale della Giustizia penale; statistiche

### Martedì 15 luglio 2008

10.00        Consiglio Nazionale Forense  
11.15        Ufficio del procuratore presso la Corte di Cassazione  
12.15        Corte di Cassazione (VI Divisione)  
14.00        Colazione  
15.00        Eventuale proseguimento della riunione  
18.00        Partenza per Napoli

### Mercoledì 16 luglio 2008 (a Napoli)

10.00        Procura Generale della Repubblica presso la corte di appello  
12.00        Corte di appello<sup>1</sup>  
14.00        Colazione  
15.00        Eventuale proseguimento della riunione  
17.00        Partenza per Roma

### Giovedì 17 luglio 2008 (nuovamente a Roma)

10.00        Procura Generale della Repubblica presso la corte di appello  
12.00        Corte di appello<sup>1</sup>  
14.00        Colazione  
16.00        INTERPOL/SIRENE

### Venerdì 18 luglio 2008

10.30        Ministero della giustizia: riunione conclusiva

---

<sup>1</sup> NB: Sia a Napoli che a Roma, con la Procura Generale della Repubblica e con la corte di appello si è tenuta un'unica riunione combinata.

# RESTREINT UE

ALLEGATO B

## ELENCO DELLE PERSONE INCONTRATE

### Ministero della giustizia, Roma

Dott. Antonio Laudati, Direttore Generale della Giustizia Penale  
Dott. Alberto Pioletti, Direttore Ufficio II della Direzione generale della Giustizia Penale  
Dott. Alessandro Di Taranto, Magistrato dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale

Dott.ssa Claudia Frezza, Esperto linguistico  
Dott.ssa Cristina Gaggiani, Esperto linguistico  
Dott.ssa Cinzia Giaccaja, Funzionario Ufficio Coordinamento Attività Internazionale

### Consiglio Nazionale Forense, Roma

Avv. Luigi Cardone, Consigliere del Consiglio nazionale Forense;  
Avv. Bruno Grimaldi, Consigliere del Consiglio nazionale Forense.

### Corte di Cassazione, Roma

Dott. Torquato Gemelli, Presidente Aggiunto;  
Dott. Giovanni Conti, Consigliere;  
Dott. Domenico Carcano, Consigliere;  
Dott.ssa Ersilia Calvanese, Magistrato di Tribunale destinato alla Corte di Cassazione;

### Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Roma

Dott. Mario Delli Priscoli, Procuratore Generale;  
Dott. Vitaliano Esposito, Avvocato Generale;  
Dott. Antonio Mura, Sostituto Procuratore Generale;  
Dott. Eugenio Selvaggi, Sostituto Procuratore Generale.

### Corte di Appello, Napoli

Dott. Federico Cassano, Presidente dell'VIII Sezione Penale

### Procura della Repubblica presso la corte di appello, Napoli

Dott. Vincenzo Galgano, Corte di appello, Procuratore Capo  
Dott. Roberto d'Ajello, Corte di appello, Sostituto Procuratore  
Dott. Gerardo Arcese, Corte di appello, Sostituto Procuratore

### Tribunale, Napoli

Dott. Aldo Policastro, Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Luigi Giordano, Giudice per le indagini preliminari

# RESTREINT UE

## Procura della Repubblica presso il Tribunale, Napoli

Dott. Giovandomenico Lepore, Tribunale, Procuratore Capo  
Dott. Franco Roberti, Tribunale, Viceprocuratore Capo, coordinatore della direzione distrettuale antimafia  
Dott. Francesco Greco, Tribunale, Viceprocuratore Capo

## Corte di Appello, Roma

Dott. Giorgio Santacroce, Presidente  
Dott. Guido Catenacci, Presidente della IV Sezione  
Dott. Domenico Massimo Miceli, Consigliere

## Procura della Repubblica presso la corte di appello, Roma

Dott. Salvatore Vecchione, Corte di appello, Procuratore Capo  
Dott. Alberto Cozzella, Corte di appello, Sostituto Procuratore  
Dott. Giovanni Malerba, Corte di appello, Sostituto Procuratore  
Dott. Vittorio Paraggio, Corte di appello, Sostituto Procuratore

## Tribunale, Roma

Dott. Carlo Figliolia, Caposezione dei giudici per le indagini preliminari;  
Dott. Pierfrancesco De Angelis, Giudice per le indagini preliminari;  
Dott. Osvaldo Villoni, Giudice per le indagini preliminari;

## Procura della Repubblica presso il Tribunale, Roma

Dott. Francesco Verusio, Sostituto Procuratore  
Dott. Alberto Caperna, Sostituto Procuratore

## INTERPOL/SIRENE, Roma

### SIRENE

Col. Giuseppe Lanzillotta, Capodivisione;  
Ten. Col. Andrea Lieve, Vicecapodivisione;  
Isp. Capo. Alfredo Merlino, Assistente  
Sost. Comm. Isabella Petruzzelli, Assistente

### INTERPOL

Vice Quest. Agg. Dott.ssa Cinthia Petralito, Official II division Interpol;  
Ten. Col. Antimo Piccirillo, Official II division Interpol.



# RESTREINT UE

ALLEGATO C

## ELENCO DEI MOTIVI DI RIFIUTO


(ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 69/2005)

"La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

- a) *se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;*
- b) *se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;*
- c) *se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;*
- d) *se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;*
- e) *se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;*
- f) *se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;*

## RESTREINT UE

- g) *se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;*
- h) *se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;*
- i) *se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;*
- l) *se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;*
- m) *se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;*



## RESTREINT UE

- n) *se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;*
- o) *se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;*
- p) *se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;*
- q) *se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;*
- r) *se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;*
- s) *se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;*
- t) *se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;*
- u) *se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;*

## RESTREINT UE

- v) *se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano."*
- 



# RESTREINT UE

ALLEGATO D

## STATISTICHE

(fornite dalle autorità italiane durante la visita di valutazione)

NB: Le statistiche si riferiscono alle domande che il Segretariato generale del Consiglio rivolge ogni anno agli Stati membri. Quelle del 2008 riguardano il periodo 1° gennaio-30 giugno 2008 e sono contrassegnate da un asterisco (\*).

### **Italia in veste di Stato di emissione:**

1. Quanti mandati d'arresto europei sono stati emessi?

2006	32
2007	349
2008 *	347

2.1. Di questi, quanti sono stati trasmessi via Interpol?

2006	2
2007	11
2008 *	–

2.2. Quanti sono stati trasmessi via SIS?

2006	–
2007	35
2008 *	1

2.3. Quanti sono stati trasmessi via la rete privata virtuale della rete giudiziaria europea (RGE)?

2006	–
2007	–
2008 *	–

3. Quanti mandati d'arresto europei si sono tradotti nell'effettiva consegna della persona ricercata?

2006	25
2007	100
2008 *	64

### **Italia in veste di Stato di esecuzione:**

4. Quanti mandati d'arresto europei sono stati accolti dalle autorità giudiziarie del vostro Stato Membro?

2006	91
2007	453
2008 *	201



# RESTREINT UE

5.1. Quante persone sono state arrestate in forza di un mandato d'arresto europeo nel vostro paese?

2006	76
2007	345
2008 *	149

5.2. Di queste, quante sono state effettivamente consegnate?

2006	26
2007	162
2008 *	47

5.3. Tra quelle consegnate, quante erano consenzienti?

2006	12
2007	66
2008 *	22

5.4. Tra quelle consegnate, quante non erano consenzienti?

2006	14
2007	96
2008 *	25

6.1. In quanti casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro hanno rifiutato l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo?

2006	25
2007	151
2008 *	37

NB: I motivi di rifiuto sono elencati nell'allegato di seguito.

7.1. Quanto dura, in media, la procedura di consegna se la persona è consenziente (intervallo tra l'arresto e la decisione relativa alla consegna della persona ricercata)?

2006	15 giorni
2007	18 giorni
2008 *	13 giorni

7.2. Quanto dura, in media, la procedura di consegna se la persona non è consenziente (intervallo tra l'arresto e la decisione relativa alla consegna della persona ricercata)?

2006	81 giorni
2007	85 giorni
2008 *	56 giorni



# RESTREINT UE

8.1. In quanti casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro non sono riuscite a rispettare il termine di 90 giorni per la decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 della decisione quadro?

2006	26
2007	82
2008 *	3

8.2. In quanti casi, tra questi, Eurojust è stato informato?

2006	—
2007	—
2008 *	—

9.1 In quanti casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro non sono riuscite a rispettare il termine di 10 giorni per la consegna a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 della decisione quadro?

2006	11
2007	70
2008 *	35

9.2. In quanti di questi casi la persona è stata rilasciata, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5 della decisione quadro?

2006	(non disponibile; probabilmente meno di 10)
2007	(non disponibile; probabilmente meno di 10)
2008 *	0

10.1 In quanti casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro hanno eseguito un mandato d'arresto riguardante un cittadino del vostro Stato membro o un suo residente?

2006	17
2007	30
2008 *	16

10.2. In quanti di questi casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro hanno chiesto una garanzia a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro?

2006	17
2007	30
2008 *	16

11. In quanti casi le autorità giudiziarie del vostro Stato membro hanno chiesto altre garanzie a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione quadro?

2006	6
2007	20
2008 *	11

# RESTREINT UE

Allegato all'ALLEGATO D

## MOTIVI DI RIFIUTO

Numero di MAE	Motivo di rifiuto addotto (in sintesi)
<b>2006:</b>	
5	Articolo 6, comma 6 – documentazione supplementare non pervenuta (in tempo utile)
3	Articolo 18, comma 1, lettera e) – limiti massimi della carcerazione preventiva non previsti
2	Articolo 18, comma 1, lettera o) – procedimento penale in Italia
2	Articolo 18, comma 1, lettera p) – territorialità
1	Articolo 18, comma 1, lettera t) – non vi è motivazione per un mandato d'arresto nazionale
2	Articolo 19, comma 1, lettera c) – garanzie di rimpatrio cittadini/residenti italiani
4	Articolo 40, comma 2 – reati commessi prima del 7 agosto 2002
4	Ritirati
2	Altri motivi

### **2007:**

31	Articolo 6, comma 6 – documentazione supplementare non pervenuta (in tempo utile)
2	Articolo 18, comma 1, lettera i) – minori
3	Articolo 18, comma 1, lettera m) ne bis in idem
1	Articolo 18, comma 1, lettera n) – limiti statutari
1	Articolo 18, comma 1, lettera o) – procedimento penale in Italia
12	Articolo 18, comma 1, lettera p) – territorialità
6	Articolo 18, comma 1, lettera r) – cittadino italiano, pena eseguita in Italia
4	Articolo 18, comma 1, lettera s) - donna incinta/ madre di prole in giovane età
4	Articolo 18, comma 1, lettera t) - non vi è motivazione per un mandato d'arresto nazionale
8	Articolo 19, comma 1, lettera a) – garanzie per decisioni <i>in absentia</i>
1	Articolo 19, comma 1, lettera b) – garanzie di revisione pena detentiva a vita
10	Articolo 19, comma 1, lettera c) – garanzie di rimpatrio cittadini/residenti italiani
6	Articolo 23, comma 5 – liberazione se il termine di 10 giorni è scaduto
30	Articolo 40, comma 2 – reati commessi prima del 7 agosto 2002
4	Ritirati
28	Altri motivi

# RESTREINT UE

2008 (1° gennaio - 30 giugno):

8	Articolo 6, comma 6– documentazione supplementare non pervenuta (in tempo utile)
1	Articolo 7, comma 1 – Doppia punibilità
1	Articolo 18, comma 1, lettera i) – minori
2	Articolo 18, comma, 1 lettera l) – amnistia
1	Articolo 18, comma 1, lettera o) – procedimento penale in Italia
3	Articolo 18, comma 1, lettera p) – territorialità
1	Articolo 18, comma 1, lettera r) – cittadino italiano, pena eseguita in Italia
1	Articolo 18, comma 1, lettera s) – donna incinta/ madre di prole in giovane età
6	Articolo 19, comma 1, lettera a) - garanzie per decisioni <i>in absentia</i>
2	Articolo 19, comma 1, lettera b) – garanzie di revisione pena detentiva a vita
6	Articolo 19, comma 1, lettera c – garanzie di rimpatrio cittadini/residenti italiani
5	Altri motivi


---

# RESTREINT UE

ALLEGATO E

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI/GLOSSARIO DEI TERMINI

ACRONIMO ABBREVIAZIONE	TERMINE PER ESTESO
MAE	Mandato d'arresto europeo
CGCE	Corte di giustizia delle Comunità europee
SIS	Sistema d'informazione Schengen
MoJ	Ministero della giustizia - Ufficio II



\_\_\_\_\_